

**SEDE LEGALE:** Via degli Speciali 17 – Loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)  
Telefono: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690 Posta Certificata: cbaltamaremma@pcert.it - consorzio@pec.collinelivornesi.it  
C.F. 01779220498 Sito web: www.cboscanacosta.it

## DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

N° 12 del 15 Aprile 2014

**Adozione del Regolamento (provvisorio) consortile per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e le loro pertinenze (ex 28 e ex 33).**

### L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994).
- Vista la delibera dell'Assemblea Consortile n°06 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: "Integrazione di tutti gli organi e contestuale soppressione consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/94, con conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del nuovo Consorzio di bonifica n. 5 Toscana Costa : presa d'atto";
- Considerato che nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento (statuto) e al fine di garantire l'attività da presunti pregiudizi;
- Ritenuto di dover sopperire a questo periodo transitorio con l'adozione dei regolamenti provvisori in attesa che la Regione Toscana emani lo statuto definitivo;
- Vista la delibera del Consiglio dei Delegati del (ex) Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi n°02 del 16 febbraio 2006 ad oggetto: "Regolamento per conservazione e la polizia delle opere di bonifica";
- Vista la delibera del Consiglio dei Delegati del (ex) Consorzio di Bonifica Alta Maremma n°84 del 08 Novembre 2005 con cui fu approvato: "Il regolamento consortile per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze";
- Ritenuta la regolarità degli atti;
- A seguito di discussione come da verbale;

## DELIBERA

a votazione palese dei seguenti membri:

Il Direttore  
Roberto Pandolfi

Il Presidente  
Giancarlo Vallesi

# CONSORZIO DI BONIFICA N°5 TOSCANA COSTA

Istituto ai sensi della Legge Regionale 79/2012

**SEDE LEGALE:** Via degli Speciali 17 – Loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)  
Telefono: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690 Posta Certificata: cbaltamaremma@pcert.it - consorzio@pec.collinelivornesi.it  
C.F. 01779220498 Sito web: www.cbtoscanacosta.it

	P/A	C	F	A
Allori Guido	P		X	
Bertini Ughetta	P		X	
Biocchi Giuseppe	P		X	
Ciarcia Giuseppe	P		X	
Cillera Maura	P		X	
Creatini Stefano	P		X	
Filippi Francesco	P		X	
Gaggioli Annamaria	P		X	
Giannoni Carlo	P		X	
Panicucci Manolo	P		X	
Poli Samanta	P		X	
Serravalle Matteo	P		X	
Spinetti Gianfranco	P		X	
Rebua Stefano	P		X	
Vallesi Giancarlo	P		X	
Rossi Alberto	P		X	
Comune di Campiglia Marittima	P		X	
Comune di Capraia Isola	A			
Comune di Livorno	A			
Comune di Massa Marittima	A			
Comune di Pomarance	P		X	
Comune di Portoferraio	A			
Comune di Scarlino	A			
Provincia di Grosseto	A			
Provincia di Livorno	A			
Provincia di Pisa	A			

1. di adottare, per le ragioni espresse in premessa, il Regolamento consortile per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e le loro pertinenze (ex 28 e ex 33).

Il Direttore  
Roberto Pandolfi

Il Presidente  
Giancarlo Vallesi

# CONSORZIO DI BONIFICA N°5 TOSCANA COSTA

Istituito ai sensi della Legge Regionale 79/2012

SEDE LEGALE: Via degli Speciali 17 – Loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)  
Telefono: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690 Posta Certificata: cbaltamaremma@pcert.it - consorzio@pec.collinelivornesi.it  
C.F. 01779220498 Sito web: www.cboscanacosta.it

## APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Direttore  
Roberto Pandolfi



Il Presidente  
Giancarlo Vallesi



La presente delibera composta da DUE pagine di testo, **QUESTA** pagina di attestazione e il certificato di regolarità, prodotta mediante sistemi informatici E' L'ORIGINALE

Venturina, 15 Aprile 2014

Il Direttore  
Roberto Pandolfi



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Pubblicata la seguente deliberazione dal dì 15 Aprile 2014 al dì 20 Aprile 2014 (5 giorni consecutivi), senza reclami od opposizioni.*

Venturina, lì 20 APRILE 2014

Il Direttore  
Roberto Pandolfi

Il Direttore  
Roberto Pandolfi

Il Presidente  
Giancarlo Vallesi



## *Consorzio di Bonifica Colline Livornesi*

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

# REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA CONSERVAZIONE E LA POLIZIA DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

Delibera Consiglio dei Delegati n. 02 del 16/02/2006



# Consorzio di Bonifica Colline Livornesi

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

<b>TITOLO I</b>	<b>5</b>
<b>ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE</b>	<b>5</b>
<i>ART. 1</i> <i>Attribuzioni del Consorzio</i>	5
<i>ART. 2</i> <i>Oggetto del regolamento</i>	5
<i>ART. 3</i> <i>Opere di bonifica consorziali</i>	5
<i>ART. 4</i> <i>Opere di bonifica di competenza privata</i>	6
<b>TITOLO II</b>	<b>6</b>
<b>CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE</b>	<b>6</b>
<b>SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>6</b>
<i>ART. 5</i> <i>Occupazioni per lavori</i>	6
<i>ART. 6</i> <i>Accesso ai fondi</i>	6
<i>ART. 7</i> <i>Servitù di marezzana</i>	7
<i>ART. 8</i> <i>Compensi</i>	7
<i>ART. 9</i> <i>Manutenzione degli argini</i>	8
<i>ART. 10</i> <i>Sbocchi di fossi privati</i>	8
<i>ART. 11</i> <i>Manovra delle paratoie</i>	8
<i>ART. 12</i> <i>Manutenzione delle opere private</i>	8
<i>ART. 13</i> <i>Gravame a carico del fondo non più agricolo</i>	9
<i>ART. 14</i> <i>Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private</i>	9
<b>SEZIONE II - OPERE DI BONIFICA DI COMPETENZA PRIVATA</b>	<b>10</b>
<i>ART. 15</i> <i>Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata</i>	10
<i>ART. 16</i> <i>Fossi comuni e capifosso</i>	10
<i>ART. 17</i> <i>Accertamento della condizione di capofosso</i>	10
<i>ART. 18</i> <i>Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati</i>	11
<i>ART. 19</i> <i>Esecuzione lavori privati di manutenzione ordinaria</i>	11
<i>ART. 20</i> <i>Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione</i>	12
<i>ART. 21</i> <i>Procedure per inadempienze dei proprietari</i>	12
<b>SEZIONE III - DISPOSIZIONI DI POLIZIA</b>	<b>13</b>
<i>ART. 22</i> <i>Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica</i>	13
<i>ART. 23</i> <i>Divieti</i>	13
<i>ART. 24</i> <i>Concessioni e licenze</i>	15
<i>ART. 25</i> <i>Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene, delle ammende e delle sanzioni</i>	17
<i>ART. 26</i> <i>Agenti Giurati</i>	17

---



# Consorzio di Bonifica Colline Livornesi

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

<i>ART. 27 Verballi di contravvenzione</i>	17
CAPO I – SANZIONI AMMINISTRATIVE	18
<i>ART. 28</i>	18
<i>ART. 29</i>	18
<i>ART. 30</i>	18
<i>ART. 31</i>	19
<i>ART. 32</i>	19
<i>ART. 33</i>	19
<i>ART. 34</i>	20
<i>ART. 35</i>	20
<i>ART. 36</i>	20
CAPO II – RIPRISTINO DEI LUOGHI AL PRIMITIVO STATO	20
<i>ART. 37</i>	20
<i>ART. 38</i>	21
<i>ART. 39</i>	21
<i>ART. 40</i>	21
CAPO III – DEVOLUZIONE PROVENTI	21
<i>ART. 41</i>	21
<b>TITOLO III</b>	<b>22</b>
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE	22
SEZIONE I - OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE	22
<i>ART. 42 Oggetto delle concessioni</i>	22
<i>ART. 43 Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie</i>	22
<i>ART. 44 Contemporanea presentazione di domanda</i>	23
<i>ART. 45 Rilascio delle concessioni e licenze</i>	23
SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI	24
<i>ART. 46 Termine della concessione</i>	24
<i>ART. 47 Divieto di cessione</i>	24
<i>ART. 48 Riscossione corrispettivo di concessione</i>	24
SEZIONE III - PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE	24
<i>ART. 49 Diritti di terzi</i>	24
<i>ART. 50 Esecuzione lavori</i>	24
<i>ART. 51 Riparazione danni</i>	25
<i>ART. 52 Manutenzione dell'opera</i>	25
<i>ART. 53 Responsabilità del Concessionario</i>	25

---



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

<i>ART. 54 Danni all'opera</i>	25
<i>ART. 55 Esigenze idrauliche</i>	26
<i>ART. 56 Durata della concessione</i>	26
<i>ART. 57 Corrispettivo di concessione</i>	26
<i>ART. 58 Trasferimento della proprietà</i>	27
<i>ART. 59 Deposito cauzionale</i>	27
<i>ART. 60 Trascrizione ipotecaria</i>	27
<i>ART. 61 Spese dell'atto</i>	28
<i>ART. 62 Esecuzione lavori d'ufficio</i>	28
<i>ART. 63 Inizio ed ultimazione lavori</i>	28
<i>ART. 64 Revoca della concessione</i>	28
<i>ART. 65 Prescrizioni tecniche</i>	28
<i>ART. 66 Accesso alle proprietà interessate dai lavori e da opere oggetto di concessione</i>	28
<i>ART. 67 Foro competente</i>	29
<i>ART. 68 Norme di salvaguardia e transitorie</i>	29



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **TITOLO I**

#### **ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE**

##### **ART. 1 Attribuzioni del Consorzio**

Il Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi - costituito con Delibera del Consiglio della Regione Toscana n° 266 del 23/07/1997 ed Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del Cod. Civ. e dell'art. 12 della Legge Regionale Toscana n° 34 del 05/05/1994 e s.m.i. - provvede alla manutenzione, all'esercizio e alla vigilanza delle opere di bonifica di competenza statale e regionale nonché delle altre opere consortili ed adotta, nei confronti dei proprietari interessati, i provvedimenti di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.

##### **ART. 2 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, Titolo VI (artt. 132 e seguenti), come modificato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e dal D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, e dalla L.R. n. 34/1994 (artt. 44, 45 e 46) .

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma:

- sulle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
- sulle opere di bonifica di competenza privata;
- sulle opere di miglioramento fondiario.

##### **ART. 3 Opere di bonifica consorziali**

Sono opere di bonifica consorziali:

- le canalizzazioni principali e secondarie di scolo;
- gli impianti di sollevamento delle acque e loro pertinenze;
- le cabine elettriche di trasformazione;





## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- 
- le condotte di irrigazione e relativi manufatti.

Il reticolo idrografico individuato di bonifica è quello riportato nella cartografia e nell'elenco allegati al presente regolamento.

### **ART. 4 Opere di bonifica di competenza privata**

Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

## **TITOLO II**

### **CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE**

#### ***Sezione I - Disposizioni generali***

### **ART. 5 Occupazioni per lavori**

Gli espropri e le occupazioni temporanee e permanenti necessarie per assicurare la conservazione delle opere di bonifica sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

### **ART. 6 Accesso ai fondi**

Il personale dell'Ufficio Tecnico consortile incaricato della attuazione di interventi di bonifica può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consortile, di qualunque danno causato al fondo dal personale dell'Ente nell'adempimento degli anzidetti incarichi.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **ART. 7 Servitù di marezzana<sup>1</sup>**

Salvi i casi di acquisizione al Demanio dello Stato specificatamente indicati con apposizione di termini o risultanti dagli atti di esproprio o di acquisto, lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto o servitù di marezzana che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati. Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito delle materie di spurgo nonché al transito, sia di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica, sia del personale consortile di vigilanza e di custodia.

Per i canali incassati, la zona di rispetto è stabilita in metri 5 dal ciglio.

Per i canali arginati, la zona di rispetto è stabilita in metri 5 dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Gli agenti consorziali hanno anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti stessi, ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti su dette zone e su quelle soggette a servitù di marezzana.

### **ART. 8 Compensi**

Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di spurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle zone soggette a servitù di marezzana, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici.

Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di spurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

---

<sup>1</sup> Termine col quale vengono indicate le zone laterali del corso d'acqua, comprese tra le rive del fiume e gli argini, invase dalle acque durante le piene



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **ART. 9 Manutenzione degli argini**

Gli argini dei canali consorziali di bonifica servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e sono perciò mantenuti dal Consorzio. Per quelli che hanno acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari interessati.

### **ART. 10 Sbocchi di fossi privati**

Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consortile, deve essere munito, ove ritenuto necessario dal Consorzio, di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde, e quindi l'introduzione di terra nel recipiente.

Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione, nella quale sono prescritte le condizioni e discipline per la costruzione e la manutenzione, a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime.

### **ART. 11 Manovra delle paratoie**

Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consortile, debbono essere in possesso anche del personale del Consorzio. In ogni caso, durante i servizi di piena, solo gli agenti consorziali possono effettuare la manovra delle paratoie stesse.

### **ART. 12 Manutenzione delle opere private**

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio, soggetto agli obblighi di bonifica, debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

Sono richiamate al riguardo le disposizioni dell'art. 140 del regolamento 8 maggio 1904 n. 368 e degli artt. 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942 n. 183 e dell' art. 42 della L.R. 34/94 e s.m.i.

Principalmente i proprietari o affittuari devono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consortile;
- b) aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

- 
- c) estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie, secondo le diverse zone, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
  - d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
  - e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;
  - f) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgendo su detti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio od ingombro al transito;
  - g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

### **ART. 13 Gravame a carico del fondo non più agricolo**

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

### **ART. 14 Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private**

Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

- a) verificare le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 140 del R.D. 368/1904 e dell'art. 12 del presente regolamento;
- b) identificare e classificare i fossi di scolo come previsto al successivo art. 15;
- c) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;
- d) emettere ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui alla lettera b);
- e) esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i Consorziati, e deliberare i provvedimenti relativi;
- f) progettare le opere manutentorie e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

g) determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata.

### ***Sezione II - Opere di bonifica di competenza privata***

#### **ART. 15 Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata**

Ai fini della vigilanza consortile e delle relative determinazioni circa gli obblighi di manutenzione ordinaria o straordinaria e di eventuale nuova inalveazione, i fossi di scolo di competenza privata si suddividono in:

- a) Fossi: quelli posti a servizio di una sola proprietà o che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) Fossi comuni: quelli posti a servizio di due o più proprietà;
- c) Capifosso: quelli posti a servizio di almeno cinque proprietà e con un bacino scolante non inferiore ad ettari 100 e che assolvono funzioni di particolare importanza.

Il riconoscimento del fosso di scolo comune nella speciale categoria dei capifosso è disciplinato dal successivo art. 17.

#### **ART. 16 Fossi comuni e capifosso**

I fossi comuni ed i capifosso, anche se di competenza privata, sono e restano però al servizio della bonifica ed il Consorzio ha su di essi la sorveglianza ed il controllo diretti della manutenzione ed ha la facoltà di disporre, a norma del presente Regolamento, per la loro migliore utilizzazione onde conseguire le finalità per le quali sono state costruite le opere pubbliche di bonifica.

#### **ART. 17 Accertamento della condizione di capofosso**

L'assegnazione di un fosso di scolo comune alla speciale categoria dei capifosso, avviene ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) del precedente art. 15, tenuto conto delle particolari caratteristiche del colatore indicate alla lettera c) del precedente art. 15.

Tale assegnazione diventa definitiva dopo che il Consorzio, previa accertamenti del caso, riconosce la necessità, abbia provveduto:



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- 
- a) alla redazione del progetto di sistemazione del capo fosso, completo di stima e del riparto della spesa fra le proprietà interessate ai lavori;
  - b) alla pubblicazione, per tre giorni consecutivi, all'albo del Consorzio e dei Comuni competenti, degli elaborati di cui alla lettera a);
  - c) al tempestivo avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata, della pubblicazione di cui alla precedente lettera b).

La classificazione del fosso nella categoria dei capifosso comporta automaticamente la creazione di una zona di rispetto che comprende l'intero alveo del colatore, eventuali arginature e due strisce laterali al canale della larghezza di m. 5, a partire dal ciglio superiore del colatore stesso o dal piede esterno delle arginature.

Dette zone di rispetto sottostanno alle stesse servitù di marezzana fissate per i canali consorziali dal precedente articolo 7.

### **ART. 18 Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati**

I lavori e le opere a carico dei privati sui fossi di scolo comuni, si distinguono, ai fini della competenza ad eseguirli, in:

- a) *Lavori di manutenzione ordinaria*: espurgo dei fossi; lievi ritocchi di sponda; diserbo; estirpamento ceppaie, siepi, piante, sterpi; rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori; piccole riparazioni di manufatti e simili;
- b) *Lavori di manutenzione straordinaria*: quelli richiesti per una migliore funzionalità dei fossi e consistente nell'ampliamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili;
- c) *Opere di nuova inalveazione*: quelle intese ad accorciare il percorso dei fossi o ad escavarne dei nuovi per migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

### **ART. 19 Esecuzione lavori privati di manutenzione ordinaria**

I lavori di manutenzione ordinaria sono a carico dei singoli proprietari frontisti. Nei casi di fossi comuni, dal ciglio del colatore fino alla metà del fosso, salvo concordare con il possessore della sponda opposta la divisione del lavoro in due tratti equivalenti così da procedere, come è preferibile, al lavoro sulla intera sezione. Il consorzio può eseguire dietro richiesta scritta da parte degli interessati i lavori di



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

manutenzione ordinaria di competenza privata. Il consorzio predispone la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi corso ai lavori mediante appalto, cottimo fiduciario o amministrazione diretta.

### **ART. 20 Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione**

I lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere di nuova inalveazione, possono essere, a richiesta ed a spese degli interessati, progettati ed eseguiti dal Consorzio, il quale predispone la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi corso alle opere mediante appalto o cottimo fiduciario o amministrazione diretta.

In occasione della esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria il Consorzio, quando lo ritenga opportuno, può disporre, a spese degli interessati, alcune modanature permanenti in calcestruzzo sul fondo e sulle sponde del colatore, in modo da fissare definitivamente le caratteristiche del canale, allo scopo di facilitarne le successive opere di manutenzione e rendere più facile e pronta la sorveglianza ed il controllo degli interessati e del Consorzio.

### **ART. 21 Procedure per inadempienze dei proprietari**

In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione delle opere di competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto di nuova inalveazione, il Consorzio - ravvisatane la necessità – procede coattivamente con le modalità seguenti:

a) per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria emette ordinanza di esecuzione a tutti i proprietari interessati, fissando le relative modalità ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti, facendo predisporre, se necessario, la modanatura del fosso di scolo. Qualora i proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, ottenuta l'autorizzazione dalla provincia competente - dispone per la immediata esecuzione. Ultimato il lavoro, liquida la spesa e provvede al relativo riparto a carico degli interessati. Invita quindi i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30, trascorso il quale, dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, da effettuarsi in rate consecutive da una a sei secondo l'importo totale dell'opera, sulla base



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

della quota spettante ad ogni interessato, maggiorata del 10 per cento per spese ed interessi di mora, oltre gli aggi d'esazione.

b) per le opere di nuova inalveazione, emessa l'ordinanza di esecuzione analoga a quella prevista alla precedente lettera a) e qualora gli interessati omettano di eseguire i relativi lavori, richiede l'autorizzazione alla Regione e alla Provincia competente, ottenuta la quale dispone per l'esecuzione dei lavori stessi mediante appalto o cottimo fiduciario. Per il rimborso delle spese procede poi secondo quanto fissato alla precedente lettera a).

Ogni spesa sostenuta dal Consorzio per la esecuzione delle opere contemplate nella presente sezione è garantita, a norma di legge, da privilegio speciale sopra il fondo migliorato, previa iscrizione nel Registro speciale tenuto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il Consorzio può provvedere a tale iscrizione, ogni qualvolta il rimborso venga rateato o differito.

### ***Sezione III - Disposizioni di polizia***

#### **ART. 22 Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica**

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

#### **ART. 23 Divieti**

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica:

a) qualunque piantagione arborea, siepe, fabbricato, rete da pesca, bilancia, e loro accessori che dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede di scarpa, abbiano una distanza minore di 5 metri e di metri 2 per lo smovimento del terreno; le opere di pertinenza di strade pubbliche che non pregiudichino l'attività manutentiva, potranno essere autorizzate ai sensi del successivo art. 24 del presente regolamento, in deroga, fino ad una distanza minima di 4 metri dal piede esterno degli argini e loro accessori, o dal ciglio dei canali non muniti di argini, indipendentemente dalla larghezza del fondo del canale.





## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

- 
- b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia i fabbricati, piante o siepi che per una nuova opera risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino pregiudizio, ma non possono essere sostituite se non alle distanze sopra stabilite;
- c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di m. 50 dal ciglio dei canali e dal piede esterno degli argini;
- d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
- e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;
- f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate o ad altre dipendenze delle opere stesse;
- l) la costruzione di varchi, di cavedoni o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- m) l'attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento e il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle marezzane;
- n) la macerazione della canapa, del lino e di qualsiasi altro prodotto nei canali consorziali.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

o) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona del piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'Autorità competente;

### **ART. 24 Concessioni e licenze**

È vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione o licenza, a norma del successivo titolo III del presente Regolamento;

- a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, di chiuse, di pietraie o di altre opere, da cui possa derivare una alterazione in qualunque modo del libero deflusso delle acque;
- b) le piantagioni nelle golene, negli argini e nelle banche dei corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
- c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra struttura in legno secco o verde, che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni e le alterazioni ai ripari e difese delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altro manufatto ad essi attinenti;
- e) la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi tipo di natante; il passaggio o l'attraversamento a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali di ogni sorta;
- f) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpe e sulle banchine dei corsi d'acqua, e loro accessori, e delle strade; l'abbeveramento di bestiame d'ogni specie, salvo dove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;
- g) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d'acqua, dirette a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acque reflue di case, di opifici industriali e simili. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature, maceratoi o stabilimenti industriali non può essere assolutamente concessa se non sono state preventivamente ottenute dagli interessati le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, in particolare del D.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

---

Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e se non sono state adottate tutte indistintamente le misure atte a garantire l'immissione de acque decantate e depurate;

- h) qualsiasi modificazione nelle paratoie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporte nuovi ostacoli al loro corso;
- i) la macerazione della canapa, del lino e simili nei corsi d'acqua, eccetto nei luoghi ove tale operazione è già circoscritta e formalmente consentita;
- l) l'apertura di nuove aree per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
- m) lo stabilimento di nuove risaie;
- n) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle e di simili strutture sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
- o) l'estrazione di erbe, di ciottoli, di ghiaia, di sabbia e di altri materiali dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta sia riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- p) l'impianto di ponticelli o di passaggi attraverso i canali e le strade;
- q) la realizzazione di recinzioni a carattere amovibile (da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a "maglia sciolta" con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza) a distanza inferiore a metri 5 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia di metri 5 libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h), l), p) e q). Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), m), n) e o).



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **ART. 25 Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene, delle ammende e delle sanzioni**

Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo VI del già citato Regolamento 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, nonché; dall'articolo 632 C.P. (deviazione di acque); dall'articolo 635 C.P. (danneggiamenti); dagli articoli 439, 440, 452 C.P. (avvelenamenti di acque); dall'articolo 674 C.P. (getto pericoloso di cose); dall'articolo 249 del T.V. 27 luglio 1934 n. 1265 (legge sanitaria); dagli articoli 6, 9, 10 della legge 8 ottobre 1931 n. 1604 (sulla pesca).

### **ART. 26 Agenti Giurati**

Ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 46 L.R. n. 34/1994, oltre agli agenti e agli ufficiali di Polizia giudiziaria (compresa la Polizia provinciale), il personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di bonifica, sempreché in possesso della qualifica di "guardia giurata" e del relativo tesserino di riconoscimento, è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione o violazione alle norme di polizia idraulica. Il contravvenuto non può opporsi, per nessuna ragione, agli agenti giurati consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha invece diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.

### **ART. 27 Verbali di contravvenzione**

I verbali di contravvenzione debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente giurato all'Amministrazione consorziale. Il Consorzio provvederà a trasmettere alla Provincia competente copia dei verbali di accertamento e contestazione.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

- 1) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- 2) il nome, cognome, la residenza e la qualità di chi li redige;
- 3) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- 
- 4) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
  - 5) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
  - 6) la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
  - 7) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del seguente art. 24, Capo I;
  - 8) la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

### ***CAPO I – Sanzioni amministrative***

#### **ART. 28**

La provincia competente provvede all'adozione delle ordinanze-ingiunzioni nonché degli altri provvedimenti attinenti il procedimento sanzionatorio.

#### **ART. 29**

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 23 del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 507/1999, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,29 a €. 619,75.

#### **ART. 30**

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 24 del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- 1) da €. 8,26 a €. 61,97 per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del precedente art.24 o per non avere ottemperato alle condizioni od ai divieti del Consorzio, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 152/1999, per le fattispecie previste dall'art. 18, lett. g), del presente Regolamento;



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

---

2) da €. 6,20 a €. 41,32 per avere eseguito lavori, atti o fatti, per quali occorre la preventiva licenza ai sensi del precedente art.24 o per non aver ottemperato alle condizioni od ai divieti del Consorzio;

3) da €. 6,20 a €. 12,91 secondo che trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata e lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinti delle colmate o di difesa delle opere di cui al precedente art.2, comma II. Qualunque sia il numero delle bestie l'ammontare totale della sanzione non può eccedere €. 38,73.

Nel caso di recidiva per ognuna delle violazioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione in misura pari al doppio di quella precedentemente inflitta.

### **ART. 31**

Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nei precedenti artt. 29 e 30, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di €. 6,20 ad un massimo di €. 123,95.

### **ART. 32**

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o della licenza, le quali possono essere revocate.

### **ART. 33**

Nel caso di violazione delle disposizioni dei precedenti artt. 23 e 24 si intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dall'agente autorizzato ad accertare la violazione. Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte e per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, dal Consorzio.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

### **ART. 34**

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma va effettuato al Consorzio.

### **ART. 35**

Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative di cui al presente capo di questo Regolamento, gli agenti del Consorzio possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

### **ART. 36**

L'agente del Consorzio che ha accertato la violazione redige un rapporto con il contenuto previsto per i verbali di cui al precedente art. 27, da inoltrare tempestivamente all'Amministrazione consorziale per la trasmissione all'Amministrazione Provinciale.

## ***CAPO II – Ripristino dei luoghi al primitivo stato***

### **ART. 37**

Il Consorzio trasmette una copia dei verbali di cui all'art. 27 e dei rapporti di cui all'art. 36 all'Amministrazione Provinciale competente, unitamente alle proposte per il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **ART. 38**

L'Amministrazione Provinciale, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente Regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

### **ART. 39**

L'Amministrazione Provinciale, sentito il trasgressore, per mezzo del Sindaco del luogo di domicilio o residenza del trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

### **ART. 40**

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio. Il Consorzio può eseguire su concessione dell'Amministrazione Provinciale i lavori di ripristino.

### ***CAPO III – Devoluzione proventi***

### **ART. 41**

Spettano al Consorzio i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.





## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **TITOLO III**

#### ***DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE***

##### ***Sezione I - Oggetto e modalità di rilascio di concessioni precarie***

#### **ART. 42 Oggetto delle concessioni**

Per l'esecuzione dei lavori, atti o fatti previsti dal precedente art. 24 occorre, a seconda dei casi previsti nel medesimo articolo, il rilascio di una concessione o di una licenza da parte del Consorzio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio dell'Autorità Idraulica relativamente alla tutela delle acque pubbliche. I lavori, gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione o licenza del Consorzio assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede sia a termini di legge che del presente Regolamento.

#### **ART. 43 Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie**

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria o di licenza, deve farne regolare domanda al consorzio in carta bollata, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando, all'occorrenza, la domanda dei disegni (in quadrupliche esemplare) delle opere stesse, debitamente firmati da un tecnico abilitato per termini di legge, nonché dal richiedente. Altre forme di richiesta (p.e. sportello unico o altro) potranno essere previste da appositi accordi tra enti da stipularsi caso per caso.

La domanda deve inoltre contenere la indicazione dell'opera di bonifica interessata e la località - catastalmente individuata - in cui si intendono eseguire le opere. L'accoglimento o meno delle domande di concessione o di licenza è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione consorziale.

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà versare una congrua somma a titolo di anticipo per spese di istruttoria.

I provvedimenti relativi alle domande di concessione o licenza devono essere adottati entro 30 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Trascorso tale termine senza che il Consorzio si sia pronunciato, la domanda si intende respinta. La richiesta del parere al competente ufficio dell'Autorità



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

---

Idraulica sospende il suddetto termine di 30 giorni dalla data della richiesta del parere alla data del suo ricevimento.

Tutti i provvedimenti del Consorzio concernenti le concessioni e le licenze (rilascio, revoca o sospensione) devono essere comunicati alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 45 c 5 della l.r. 34/94 e s.m. e i.

### **ART. 44 Contemporanea presentazione di domanda**

Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.

### **ART. 45 Rilascio delle concessioni e licenze**

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili, in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.

Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368.

Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.

Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o licenza o del suo eventuale rinnovo. Alla istruttoria della domanda provvede l'Ufficio Tecnico Consorziale il quale, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, esprimerà il proprio parere motivato sulla accoglibilità o meno della domanda stessa.

In seguito al parere favorevole espresso sulla domanda dall'Ufficio Tecnico Consorziale, l'Ufficio Contabilità e Affari Generali redigerà apposito schema nel quale saranno indicate le norme e le condizioni necessarie a disciplinare la concessione.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**  
**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**  
**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

---

Le condizioni particolari proposte dall'Ufficio Tecnico Consorziario, nonché quelle prescritte dall'Autorità Idraulica, saranno riportate in un atto formale emesso dal soggetto competente per Statuto.

Per le licenze non è necessario un atto formale come la concessione ma è sufficiente una autorizzazione scritta rilasciata dal soggetto competente per statuto.

### ***Sezione II - Disposizioni generali***

#### **ART. 46 Termine della concessione**

La concessione precaria ha termine o per decadenza o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.

La revoca e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R. (così come specificato al successivo art. 56).

#### **ART. 47 Divieto di cessione**

È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

#### **ART. 48 Riscossione corrispettivo di concessione**

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 57, possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli non esecutivi.

### ***Sezione III - Prescrizioni per il rilascio delle concessioni precarie***

#### **ART. 49 Diritti di terzi**

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi ed è inteso fatto salvo il rilascio di altre amministrazioni competenti.

#### **ART. 50 Esecuzione lavori**

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **ART. 51 Riparazione danni**

Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire – a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti.

Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede, d'ufficio, all'esecuzione dei lavori a spese del medesimo Concessionario.

### **ART. 52 Manutenzione dell'opera**

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire, d'ufficio, il Consorzio il quale può intervenire anche su richiesta scritta del Concessionario con le modalità previste dagli art. 19 e 20 del presente regolamento.

### **ART. 53 Responsabilità del Concessionario**

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consortile, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

### **ART. 54 Danni all'opera**

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consortile e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **ART. 55 Esigenze idrauliche**

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi e compensi di sorta.

### **ART. 56 Durata della concessione**

La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore a 30 anni.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempienza del Concessionario, provvede, d'ufficio, il Consorzio, con addebito di spese a carico del Concessionario.

In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

In caso di morosità comprovata da ruolo negativo, la revoca della concessione può effettuarsi senza preavviso.

### **ART. 57 Corrispettivo di concessione**

Il Concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Per concessioni o licenze di particolare importanza o di natura speciale, sarà l'Amministrazione consorziale a fissare, caso per caso, la misura del canone a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al consorzio.

### **ART. 58 Trasferimento della proprietà**

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al riguardo, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a concordare «ex novo» le condizioni del rilascio di una nuova concessione.

### **ART. 59 Deposito cauzionale**

Il Concessionario deve versare al Tesoriere dell'Ente, prima dell'inizio dei lavori, una somma fissata dal Consorzio, a titolo di cauzione infruttifera, restituibile soltanto all'atto della revoca (salvo l'ipotesi di cui al successivo art. 64), scadenza o rinuncia della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio stesso.

### **ART. 60 Trascrizione ipotecaria**

Il Concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **ART. 61 Spese dell'atto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione – bolli, spese di istruttoria, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del Concessionario.

### **ART. 62 Esecuzione lavori d'ufficio**

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

### **ART. 63 Inizio ed ultimazione lavori**

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il Concessionario deve darne comunicazione all'Ufficio Tecnico consortile con un preavviso di almeno 15 giorni per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve dare avviso al detto Ufficio per i necessari riscontri.

### **ART. 64 Revoca della concessione**

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.

### **ART. 65 Prescrizioni tecniche**

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata. Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio.

### **ART. 66 Accesso alle proprietà interessate dai lavori e da opere oggetto di concessione**

Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **ART. 67 Foro competente**

Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il Concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Livorno.

### **ART. 68 Norme di salvaguardia e transitorie**

Il Consorzio provvederà a regolarizzare le concessioni di tutti quei lavori previsti nell' Art. 24 che abbiano avuto una autorizzazione dall' Ente Consortile.

Il Consorzio provvederà inoltre ad un accertamento dello stato di consistenza e di conformità delle opere rispetto agli atti consortili.

Il relativo canone di concessione avrà valenza dal momento del rilascio all'atto concessorio definitivo.

Le opere in accordo con il R.D. 368 e non in conformità con il presente regolamento, ma realizzate, su apposita concessione/autorizzazione dell'ente all'epoca competente, precedentemente all'entrata in vigore dello stesso, continuano a restare legittime.





## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **01\_ “AUTORIZZAZIONI” PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO O SANATORIA DI FABBRICATI IN PROSSIMITÀ DI CANALI**

#### **DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA DOMANDA:**

**Domanda** in bollo, salvo esenzioni di legge, se l’opera riguarda canali demaniali o in carta semplice se riguarda canali consorziali con sedime su proprietà privata (per la richiesta usare il prototipo in Word allegato).

**Alla domanda dovranno essere allegate 4 copie di tutta la documentazione sottodescritta:** 1 copia protocollata sarà restituita al richiedente in sede di ritiro dell'autorizzazione/concessione; 1 copia sarà inoltrata dal Consorzio alla Provincia di Livorno, 1 copia sarà inoltrata al Comune di competenza.

**La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati è causa di rifiuto della pratica.**

E' preferibile, per quanto possibile, che tutti gli elementi grafici siano riprodotti su un unica tavola. I disegni dovranno essere assolutamente attinenti; non dovranno quindi essere presentati disegni riguardanti aspetti architettonici del progetto completo e potranno essere motivatamente richieste ulteriori copie su supporto informatico in ragione alle necessità istruttorie.

- **Certificazione** (in caso di più richiedenti proprietari) sottoscritta da parte di uno dei richiedenti al quale sarà intestata la titolarità della concessione/autorizzazione e quindi intestati i conseguenti oneri demaniali.
- **Piante e sezioni** (comprese opere accessorie o volumi tecnici), quotate.
- **Estratto catastale** di mappa 1:2.000.
- **Corografia** CTR 1:5.000 (nome elemento) della zona in scala.
- **Corografia** IGM 1:25.000.
- **Documentazione fotografica**.

- **Copia attestazione versamento oneri di istruttoria sul c.c.p. n. 63932305**, intestato a “Consorzio Bonifica Colline Livornesi”, con causale “Canone concessione” mediante bollettino postale (da trasmettere anche a mezzo fax successivamente alla presentazione).


**Bollatura dei documenti secondo le tariffe stabilite con D.M. 24.05.2005:**

- domanda di concessione: in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata;
- planimetrie, disegni, ecc.: applicazione di una marca da bollo di € 0,52 per ogni elaborato;
- relazione descrittiva in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata.

*E' sufficiente che sia bollata una copia della domanda e suoi allegati.*

*Dovrà inoltre essere allegata una marca da bollo da € 14,62 da applicare sull'originale della concessione o autorizzazione rilasciata.*

*Per le autorizzazioni di interventi ed opere riguardanti corsi d'acqua non demaniali e quindi con sedime in proprietà privata non verrà applicata alcuna marca da bollo.*





## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

---

### **Condizioni tecniche da applicare nella progettazione ed esecuzione del manufatto:**

- La ***distanza minima*** tra fabbricato e ciglio del canale (o piede esterno dell'argine), dovrà essere non inferiore a quella indicata dall'art. 133, lett. a) del R.D. n. 368/1904, al netto di eventuali sporgenze (balconi, tettoie, ecc.) e di strutture accessorie (scale, marciapiedi, ecc.), comunque tra i 5 e i 10 metri a seconda dell'importanza del corso d'acqua.
- La ***fascia di rispetto idraulico*** di 5 m dal ciglio del corso d'acqua dovrà essere mantenuta costantemente libera e in manutenzione dal proprietario del fondo e lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordonate, pavimentazioni o qualsivoglia tipo di costruzione, anche a titolo precario, per consentire il transito dei mezzi manutentori del Consorzio ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **02\_ “AUTORIZZAZIONI” IDRAULICHE PER LA REALIZZAZIONE DI MURI DI SPONDA E PROTEZIONI SPONDALI SU UN CANALE**

#### **DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA DOMANDA:**

**Domanda** in bollo, salvo esenzioni di legge, se l’opera riguarda canali demaniali o in carta semplice se riguarda canali consorziali con sedime su proprietà privata (per la richiesta usare il prototipo in Word allegato).

**Alla domanda dovranno essere allegate 4 copie di tutta la documentazione sottodescritta:** 1 copia protocollata sarà restituita al richiedente in sede di ritiro dell'autorizzazione/concessione; 1 copia sarà inoltrata dal Consorzio alla Provincia di Livorno.

**La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati è causa di rifiuto della pratica.**

E' preferibile, per quanto possibile, che tutti gli elementi grafici siano riprodotti su un unica tavola. I disegni dovranno essere assolutamente attinenti; non dovranno quindi essere presentati disegni riguardanti aspetti architettonici del progetto completo e potranno essere motivatamente richieste ulteriori copie su supporto informatico in ragione alle necessità istruttorie.

- **Certificazione** (in caso di più richiedenti proprietari) sottoscritta da parte di uno dei richiedenti al quale sarà intestata la titolarità della concessione/autorizzazione e quindi intestati i conseguenti oneri demaniali.
- **Relazione** tecnica di accompagnamento che illustri lo stato dei luoghi e i nuovi manufatti. Nel caso di nuova inalveazione è necessario il calcolo idraulico che garantisca la stessa portata d’acqua precedente all’intervento. La relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato.
- **Pianta** con evidenziato il nuovo muro di contenimento e il tracciato rilevato della canale, opportunamente quotato (fondo canale, quota sommità fondazioni, quota sommità muro di contenimento, quota piano campagna).



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- 
- **Sezioni** (una sezione iniziale, una finale e almeno una ogni 150 metri) del corso d'acqua allo stato attuale, di progetto e comparative, quotata in adeguata scala (quota fondo canale e quota sommità arginale).
  - **Estratto catastale** di mappa 1:2.000.
  - **Corografia CTR** 1:5.000 (nome elemento) della zona in scala.
  - **Corografia IGM** 1:25.000.
  - **Documentazione fotografica**.
  - **Copia attestazione versamento oneri di istruttoria sul** c.c.p. n. 63932305, intestato a "Consorzio Bonifica Colline Livornesi", con causale "Canone concessione", mediante bollettino postale (da trasmettere anche a mezzo fax successivamente alla presentazione).

### **Bollatura dei documenti secondo le tariffe stabilite con D.M. 24.05.2005:**

- domanda di concessione: in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata;
- planimetrie, disegni, ecc.: applicazione di una marca da bollo di € 0,52 per ogni elaborato;
- relazione descrittiva in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata.

*E' sufficiente che sia bollata una copia della domanda e suoi allegati.*

*Dovrà inoltre essere allegata una marca da bollo da € 14,62 da applicare sull'originale della concessione o autorizzazione rilasciata.*

*Per le autorizzazioni di interventi ed opere riguardanti corsi d'acqua non demaniali e quindi con sedime in proprietà privata non verrà applicata alcuna marca da bollo.*

### **Condizioni tecniche da applicare nella progettazione ed esecuzione del manufatto:**

Le strutture dovranno essere configurate in maniera tale da consentire il successivo abbassamento eventuale del fondo di 0,5 - 1 metri (il piano di riferimento del fondo alveo dovrà essere definito con adeguato rilievo del tratto di canale). Per le opere in c.a., le strutture di fondazione



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

---

dovranno essere interamente realizzate in proprietà privata e quindi in nessun modo dovrà essere ristretta la sezione del canale, così da mantenere inalterato il regolare deflusso delle acque.

Le strutture dovranno essere realizzate con quota di sommità pari o inferiore al piano di campagna.

Il percorso del muro di contenimento non dovrà presentare curve con spigoli vivi e quindi favorire, con adeguate curvature, il flusso dell'acqua, evitando quindi di determinare perdite di carico.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **03\_ “AUTORIZZAZIONI” IDRAULICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI IN PROSSIMITA' DI UN CANALE**

#### **DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA DOMANDA:**

**Domanda** in bollo, salvo esenzioni di legge, se l'opera riguarda canali demaniali o in carta semplice se riguarda canali consorziali con sedime su proprietà privata (per la richiesta usare il prototipo in Word allegato).

**Alla domanda dovranno essere allegati 4 copie di tutta la documentazione sottodescritta:** 1 copia protocollata sarà restituita al richiedente in sede di ritiro dell'autorizzazione/concessione; 1 copia sarà inoltrata dal Consorzio al Comune di competenza.

**La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati è causa di rifiuto della pratica.**

E' preferibile, per quanto possibile, che tutti gli elementi grafici siano riprodotti su un unica tavola. I disegni dovranno essere assolutamente attinenti; non dovranno quindi essere presentati disegni riguardanti aspetti architettonici del progetto completo e potranno essere motivatamente richieste ulteriori copie su supporto informatico in ragione alle necessità istruttorie.

- **Certificazione** (in caso di più richiedenti proprietari) sottoscritta da parte di uno dei richiedenti al quale sarà intestata la titolarità concessione/autorizzazione.
- **Relazione** di accompagnamento che illustri lo stato dei luoghi e i nuovi manufatti.
- **Sezioni** (una sezione iniziale, una finale e almeno una ogni 150 metri) della pista ciclabile o del marciapiedi in prossimità del corso d'acqua allo stato attuale, di progetto e comparative, quotata in adeguata scala.
- **Estratto catastale** di mappa 1:2.000.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- 
- **Corografia** CTR 1:5.000 (nome elemento) della zona in scala.
  - **Corografia** IGM 1:25.000.
  - **Documentazione fotografica.**
  - **Copia attestazione versamento oneri di istruttoria sul c.c.p. n. 63932305**, intestato a “Consorzio Bonifica Colline Livornesi”, con causale “Canone concessione”, mediante bollettino postale (da trasmettere anche a mezzo fax successivamente alla presentazione).

### **Bollatura dei documenti secondo le tariffe stabilite con D.M. 24.05.2005:**

- domanda di concessione: in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata;
- planimetrie, disegni, ecc.: applicazione di una marca da bollo di € 0,52 per ogni elaborato;
- relazione descrittiva in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata.

*E' sufficiente che sia bollata una copia della domanda e suoi allegati.*

*Dovrà inoltre essere allegata una marca da bollo da € 14,62 da applicare sull'originale della concessione o autorizzazione rilasciata.*

*Per le autorizzazioni di interventi ed opere riguardanti corsi d'acqua non demaniali e quindi con sedime in proprietà privata non verrà applicata alcuna marca da bollo.*

### **Condizioni tecniche da applicare nella progettazione ed esecuzione del manufatto:**

- Tra il ciglio superiore del canale ed il piano viabile, dovrà essere interposta una banchina in terra naturale della larghezza minima da metri 1 a 1,50, che potrà essere ridotta solo qualora vengano attuati dispositivi di sostegno della scarpata fluviale; nella stessa troverà deposito l'eventuale materiale di risulta da espurgo e diserbo del canale.
- Ogni e qualsiasi accorgimento da adottare ai fini della pubblica incolumità, sarà esclusivo onere del richiedente; gli eventuali dispositivi che verranno adottati (guard rail, segnaletica, pali per illuminazione, ecc.) dovranno essere compatibili con le operazioni di manutenzione del canale.





## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

- 
- Non verranno riconosciuti danni di alcun genere che dovessero verificarsi alle opere conseguentemente al passaggio di mezzi d'opera consorziali addetti alla manutenzione del canale.
  - In particolare, la pista ciclabile dovrà essere progettata e realizzata in modo da sopportare carichi di I<sup>a</sup> categoria per il transito di mezzi manutentori consortili. Non dovranno quindi essere posate cordionate e staccionate.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **04\_ “AUTORIZZAZIONI” PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI IN PROSSIMITA' DI CANALI**

#### **DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA DOMANDA:**

**Domanda** in bollo, salvo esenzioni di legge, se l'opera riguarda canali “*demaniali*” o in carta semplice se riguarda canali “*consorziali*” con sedime su proprietà privata (per la richiesta usare il prototipo in Word allegato).

**Alla domanda dovranno essere allegate 4 copie di tutta la documentazione sottodescritta:** 1 copia protocollata sarà restituita al richiedente in sede di ritiro dell'autorizzazione/concessione; 1 copia sarà inoltrata dal Consorzio alla Provincia di Livorno, 1 copia sarà inoltrata al Comune di competenza.

**La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati è causa di rifiuto della pratica.**

E' preferibile, per quanto possibile, che tutti gli elementi grafici siano riprodotti su un unica tavola. I disegni dovranno essere assolutamente attinenti; non dovranno quindi essere presentati disegni riguardanti aspetti architettonici del progetto completo e potranno essere motivatamente richieste ulteriori copie su supporto informatico in ragione alle necessità istruttorie.

- **Certificazione** (in caso di più richiedenti proprietari) sottoscritta da parte di uno dei richiedenti, al quale sarà intestata la titolarità dell'autorizzazione.
- **Pianta** con evidenziata la nuova recinzione e il tracciato rilevato del canale quotato, con riportate le distanze dal ciglio del corso d'acqua.
- **Sezioni** nel punto di distanza minima (quota sommità recinzione) con sezioni corso d'acqua (quota fondo canale e quota sommità arginale), nonché distanze di rispetto dal corso d'acqua (minimo 5 metri dal ciglio superiore della roggia se incassata rispetto al piano campagna e dall'unghia se arginata; nel caso di corsi d'acqua classificati di 3<sup>^</sup> categoria la recinzione dovrà essere amovibile ).
- **Estratto catastale** di mappa 1:2.000.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- 
- **Corografia** CTR 1:5.000 (nome elemento) della zona in scala.
  - **Corografia** IGM 1:25.000.
  - **Documentazione fotografica.**
  - **Copia attestazione versamento oneri di istruttoria** c.c.p. n. 63932305, intestato a “Consorzio Bonifica Colline Livornesi”, con causale “Canone concessione”, mediante bollettino postale (da trasmettere anche a mezzo fax successivamente alla presentazione).


### **Bollatura dei documenti secondo le tariffe stabilite con D.M. 24.05.2005:**

- domanda di concessione: in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata;
- planimetrie, disegni, ecc.: applicazione di una marca da bollo di € 0,52 per ogni elaborato;
- relazione descrittiva in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata.

*E' sufficiente che sia bollata una copia della domanda e suoi allegati.*

*Dovrà inoltre essere allegata una marca da bollo da € 14,62 da applicare sull'originale della concessione o autorizzazione rilasciata.*

*Per le autorizzazioni di interventi ed opere riguardanti corsi d'acqua non demaniali e quindi con sedime in proprietà privata non verrà applicata alcuna marca da bollo.*



**Condizioni tecniche da applicare nella progettazione ed esecuzione del manufatto:**

- Le **recinzioni parallele** al corso d'acqua dovranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'art. 133, lett. a) del [R.D. n. 368/1904](#) e, comunque, non inferiore a 5 metri dal ciglio superiore del canale (o piede esterno dell'argine), con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsiasi impedimento anche provvisorio; possono essere autorizzate le recinzioni a non meno di 5 metri a condizione siano di tipo "francamente amovibile".
- La **fascia di rispetto idraulico** resta in manutenzione al richiedente e lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordionate, pavimentazioni o qualsivoglia tipo di costruzione, anche a titolo precario, per consentire il transito dei mezzi manutentori del Consorzio ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi;



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

- 
- Le ***recinzioni ortogonali*** al corso d'acqua, nel tratto finale, dovranno essere sostituite da un cancello della larghezza minima di 5 metri, di cui copia delle chiavi dovrà essere consegnata al sorvegliante idraulico di zona del Consorzio.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **05\_ “CONCESSIONI” / “AUTORIZZAZIONI” IDRAULICHE PER L'ATTRAVERSAMENTO / PARALLELISMO CON SERVIZI DI UN CANALE**

#### **DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA DOMANDA:**

**Domanda** in bollo, salvo esenzioni di legge, se l'opera riguarda canali demaniali o in carta semplice se riguarda canali consorziali con sedime su proprietà privata (per la richiesta usare il prototipo in Word allegato).

**Alla domanda dovranno essere allegate 4 copie di tutta la documentazione sottodescritta:** 1 copia protocollata sarà restituita al richiedente in sede di ritiro dell'autorizzazione/concessione; 1 copia sarà inoltrata dal Consorzio alla Provincia di Livorno, 1 copia sarà inoltrata al Comune di competenza.

**La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati è causa di rifiuto della pratica.**

E' preferibile, per quanto possibile, che tutti gli elementi grafici siano riprodotti su un unica tavola. I disegni dovranno essere assolutamente attinenti; non dovranno quindi essere presentati disegni riguardanti aspetti architettonici del progetto completo e potranno essere motivatamente richieste ulteriori copie su supporto informatico in ragione alle necessità istruttorie.

- **Certificazione** (in caso di più richiedenti proprietari) sottoscritta da parte di uno dei richiedenti al quale sarà intestata la titolarità della concessione/autorizzazione e quindi intestati i conseguenti oneri demaniali.
- **Relazione** tecnica di accompagnamento che illustri lo stato dei luoghi e i nuovi manufatti e la quantificazione dell'area demaniale interessata e soggetta a canone. La relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato.
- **Pianta e sezioni** quotate, in scala adeguata, del canale con l'interferenza dei sottoservizi.
- **Estratto catastale** di mappa 1:2.000.
- **Corografia** CTR 1:5.000 (nome elemento) della zona in scala.
- **Corografia** IGM 1:25.000.
- Documentazione fotografica.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- 
- **Copia attestazione versamento oneri di istruttoria sul c.c.p. n. 63932305**, intestato a “Consorzio Bonifica Colline Livornesi”, con causale “Canone concessione”, mediante bollettino postale (da trasmettere anche a mezzo fax successivamente alla presentazione).
  - **Deposito cauzionale** per le concessioni che determinano occupazione di aree demaniali costituenti alveo di corsi d’acqua (a discrezione del Consorzio), anche a mezzo di polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

### **Bollatura dei documenti secondo le tariffe stabilite con D.M. 24.05.2005:**

- domanda di concessione: in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata;
- planimetrie, disegni, ecc.: applicazione di una marca da bollo di € 0,52 per ogni elaborato;
- relazione descrittiva in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata.

*E' sufficiente che sia bollata una copia della domanda e suoi allegati.*

*Dovrà inoltre essere allegata una marca da bollo da € 14,62 da applicare sull'originale della concessione o autorizzazione rilasciata.*

*Per le autorizzazioni di interventi ed opere riguardanti corsi d'acqua non demaniali e quindi con sedime in proprietà privata non verrà applicata alcuna marca da bollo.*

### **Condizioni tecniche da applicare nella progettazione ed esecuzione di attraversamenti e parallelismi di servizi in genere:**

- Per gli **attraversamenti aerei**, dovranno essere utilizzati in via prioritaria i manufatti di attraversamento già esistenti senza occupazione della luce di deflusso; diversamente, dovranno essere posti ad una quota tale da non interferire con i livelli idrometrici di piena e dovranno consentire, con i livelli idrometrici di magra, il passaggio delle barche diserbatrici consorziali qualora il corso d’acqua lo consenta. (Altezza fuori acqua metri 1,50). Nel caso di attraversamenti con impianti elettrici MT/BT, l’opera sarà realizzata secondo la normativa di legge vigente in materia e quindi il franco minimo sull’opera attraversata sarà quello previsto dalla normativa e verrà indicato negli elaborati presenti con una linea



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

Ente di diritto pubblico

Via Cavallegeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

tratteggiata compresa tra il conduttore e l'opera. Il Consorzio si riserva, per motivate esigenze, di prescrivere un'altezza minima sull'opera attraversata maggiore di quella prevista dalla normativa e che sarà prescritta nelle condizioni di concessioni o autorizzazione.

- Per gli ***attraversamenti in sub alveo***, la quota di posa dovrà essere tale da consentire l'abbassamento di 1 metro dal fondo alveo; tale misura potrà essere ridotta sulla base di un accurato rilievo della livelletta di fondo (profilo longitudinale) e congiuntamente alla realizzazione di una soletta in c.a. dello spessore minimo di 15 cm, conservando comunque uno spazio utile di 50 cm.
- Qualora in futuro, a seguito dell'esecuzione di nuove opere di bonifica e/o lavori di manutenzione straordinaria del canale da parte del Consorzio, si rendesse necessario apportare delle modifiche e/o lo spostamento dell'opera in argomento, ciò dovrà essere fatto a cura e spese del richiedente.
- Tutti gli attraversamenti in subalveo dovranno essere opportunamente segnalati in sito con indicazione delle caratteristiche dell'attraversamento.
- I parallelismi di servizi dovranno distare almeno a  $1 \div 1,50$  metri dal ciglio canale; la profondità dello scavo dovrà essere ridotta al minimo indispensabile, compatibilmente col carico dovuto al transito dei mezzi d'opera addetti alle manutenzioni del canale.





## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **06\_ “CONCESSIONI” / “AUTORIZZAZIONI” IDRAULICHE PER LA CANALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CANALE**

#### **DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA DOMANDA:**

**Nel caso il corso d’acqua insista su area demaniale, la concessione sarà assoggettata ad un canone annuo del demanio idrico rapportato alla superficie demaniale occupata e alle tariffe previste nella delibera del consiglio dei delegati n 02 del 16/02/2005**

**Domanda** in bollo, salvo esenzioni di legge, se l’opera riguarda canali demaniali o in carta semplice se riguarda canali consorziali con sedime su proprietà privata.(per la richiesta usare il prototipo in Word allegato).

**Alla domanda dovranno essere allegate 4 copie di tutta la documentazione sottodescritta:** 1 copia protocollata sarà restituita al richiedente in sede di ritiro dell'autorizzazione/concessione; 1 copia sarà inoltrata dal Consorzio alla Provincia di Livorno, 1 copia sarà inoltrata al Comune di competenza

**La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati è causa di rifiuto della pratica.**

E' preferibile, per quanto possibile, che tutti gli elementi grafici siano riprodotti su un unica tavola. I disegni dovranno essere assolutamente attinenti; non dovranno quindi essere presentati disegni riguardanti aspetti architettonici del progetto completo e potranno essere motivatamente richieste ulteriori copie su supporto informatico in ragione alle necessità istruttorie.

- **Certificazione** (in caso di più richiedenti proprietari) sottoscritta da parte di uno dei richiedenti al quale sarà intestata la titolarità della concessione/autorizzazione e quindi intestati i conseguenti oneri demaniali.
- **Relazione tecnica** di accompagnamento che illustri lo stato dei luoghi e i nuovi manufatti. Per la nuova inalveazione è necessario il calcolo idraulico che garantisca la stessa portata d’acqua precedente all’intervento. La relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- 
- **Pianta e sezioni** stato attuale, di progetto e comparative, quotate in adeguata scala (una sezione ogni 50 metri, una iniziale e una finale).
  - **Particolari manufatti** di imbocco e sbocco ed eventuali manufatti lungo il tracciato.
  - **Estratto catastale** di mappa 1:2.000.
  - **Corografia** CTR 1:5.000 (nome elemento) della zona in scala.
  - **Corografia** IGM 1:25.000.
  - **Documentazione fotografica.**
  - **Copia attestazione versamento oneri di istruttoria** sul c.c.p. n. 63932305, intestato a "Consorzio Bonifica Colline Livornesi", con causale "Canone concessione", mediante bollettino postale (da trasmettere anche a mezzo fax successivamente alla presentazione).

### **Bollatura dei documenti secondo le tariffe stabilite con D.M. 24.05.2005:**

- domanda di concessione: in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata;
- planimetrie, disegni, ecc.: applicazione di una marca da bollo di € 0,52 per ogni elaborato;
- relazione descrittiva in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata.

*E' sufficiente che sia bollata una copia della domanda e suoi allegati.*

*Dovrà inoltre essere allegata una marca da bollo da € 14,62 da applicare sull'originale della concessione o autorizzazione rilasciata.*

*Per le autorizzazioni di interventi ed opere riguardanti corsi d'acqua non demaniali e quindi con sedime in proprietà privata non verrà applicata alcuna marca da bollo.*

### **Condizioni tecniche da applicare nella progettazione ed esecuzione del manufatto:**

- Le canalette prefabbricate in calcestruzzo, dovranno essere dimensionate in modo da mantenere il regolare deflusso delle acque e dovranno essere posate a regola d'arte in un'unica livelletta raccordante le rispettive quote di monte e di valle.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### ***07\_“CONCESSIONI” / “AUTORIZZAZIONI” IDRAULICHE PER LA COSTRUZIONE DI PONTI E ACCESSI CARRAI SU UN CANALE***

#### ***DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA DOMANDA:***

Nel caso il corso d'acqua insista su area demaniale, **la concessione sarà assoggettata ad un canone annuo del demanio idrico rapportato alla superficie demaniale occupata e alle tariffe previste nella**

**Domanda** in bollo, salvo esenzioni di legge, se l'opera riguarda canali demaniali o in carta semplice se riguarda canali consorziali con sedime su proprietà privata (per la richiesta usare il prototipo in Word allegato).

**Alla domanda dovranno essere allegate 4 copie di tutta la documentazione sottodescritta:** 1 copia protocollata sarà restituita al richiedente in sede di ritiro dell'autorizzazione/concessione; 1 copia sarà inoltrata dal Consorzio alla Provincia di Livorno, 1 copia sarà inoltrata al Comune di competenza.

**La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati è causa di rifiuto della pratica.**

E' preferibile, per quanto possibile, che tutti gli elementi grafici siano riprodotti su un unica tavola. I disegni dovranno essere assolutamente attinenti; non dovranno quindi essere presentati disegni riguardanti aspetti architettonici del progetto completo e potranno essere motivatamente richieste ulteriori copie su supporto informatico in ragione alle necessità istruttorie.

- **Certificazione** (in caso di più richiedenti proprietari) sottoscritta da parte di uno dei richiedenti al quale sarà intestata la titolarità della concessione/autorizzazione e quindi intestati i conseguenti oneri demaniali.
- **Relazione tecnica** di accompagnamento che illustri lo stato dei luoghi e i nuovi manufatti e la quantificazione dell'area demaniale interessata e soggetta a canone. La relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- 
- **Pianta e sezioni** stato attuale, di progetto e sovrapposte, in scala 1:100;
  - **Estratto catastale** di mappa 1:2.000.
  - **Corografia** CTR 1:5.000 (nome elemento) della zona in scala.
  - **Corografia** IGM 1:25.000.
  - **Documentazione fotografica.**
  - **Copia attestazione versamento oneri di istruttoria** sul c.c.p. n. 63932305, intestato a “Consorzio Bonifica Colline Livornesi”, con causale “Canone concessione”, mediante bollettino postale (da trasmettere anche a mezzo fax successivamente alla presentazione).
  - **Deposito cauzionale** per particolari opere aventi notevole impatto, a discrezione del Consorzio, anche a mezzo di polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.


### **Bollatura dei documenti secondo le tariffe stabilite con D.M. 24.05.2005:**

- domanda di concessione: in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata;
- planimetrie, disegni, ecc.: applicazione di una marca da bollo di € 0,52 per ogni elaborato;
- relazione descrittiva in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata.

*E' sufficiente che sia bollata una copia della domanda e suoi allegati.*

*Dovrà inoltre essere allegata una marca da bollo da € 14,62 da applicare sull'originale della concessione o autorizzazione rilasciata.*

*Per le autorizzazioni di interventi ed opere riguardanti corsi d'acqua non demaniali e quindi con sedime in proprietà privata non verrà applicata alcuna marca da bollo.*



SCHEMA ILLUSTRATIVO

**Condizioni tecniche da applicare nella progettazione ed esecuzione del manufatto:**

- Il nuovo ponte dovrà *rispettare l'intera sezione del canale* e quindi dovrà avere muri verticali e fondazioni esterni alle sponde esistenti, in modo da mantenere la luce netta esistente e quindi non determinare alcun restringimento della sezione di deflusso.
- Le *opere di fondazione* (spalle) dovranno essere realizzate interamente in proprietà privata e configurate in maniera tale da consentire il futuro eventuale abbassamento del fondo di metri 0,5 - 1, nonché l'allargamento di entrambe le sponde.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### ***08\_“CONCESSIONI” / “AUTORIZZAZIONI” idrauliche per interventi che comportano una trasformazione territoriale (lottizzazioni, strumenti urbanistici) con scarico di acque meteoriche in un canale CONSORTILE***

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Sono da sottoporre al **parere idraulico del Consorzio** gli strumenti urbanistici generali o varianti generali, che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico dei corsi d'acqua di bonifica presenti nel territorio in argomento. Il parere idraulico del Consorzio viene trasmesso alla Provincia competente ai sensi della L.R.T. 91/98 e della L.R.T. 34/94. L'Amministrazione Comunale dovrà recepire nei nuovi strumenti urbanistici le prescrizioni del consorzio ed inserirle all'interno del proprio Regolamento Edilizio.

Sono infatti da ritenersi di importanza cruciale le soluzioni “locali” quali i mini e micro invasi di laminazione o vasche di prima pioggia, il sovradimensionamento delle condotte di fognature acque meteoriche, i parcheggi di tipo drenante, i pozzi drenanti, ecc., per la trattenuta in “loco” degli afflussi meteorici e la conseguente riduzione del sovraccarico alla rete drenante, per cui tali interventi, alla stregua delle opere di urbanizzazione primaria, dovrebbero essere previsti per ogni nuova urbanizzazione attraverso prescrizioni costruttive contenute nel Regolamento Edilizio dello Strumento Urbanistico.

Sono soggette all'**autorizzazione idraulica del Consorzio** tutte le nuove lottizzazioni realizzate nel bacino idrografico relativo ai canali consortili. In questo caso, il Consorzio, oltre ad esprimere parere e prescrizioni sulle previste misure di mitigazione dell'impatto sul sistema idraulico esistente proveniente dalla nuova urbanizzazione, autorizza anche lo **scarico delle acque meteoriche** nei canali di bonifica.

Ne deriva che ad ogni nuovo strumento urbanistico o comunque ad ogni nuova opera o urbanizzazione (lottizzazioni comprese) che comporti aggravio al regime idraulico attuale, il soggetto richiedente dovrà allegare agli altri elaborati progettuali uno studio idraulico relativo alla progettazione specifica delle **opere idrauliche di mitigazione** prevista per l'area in esame.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA DOMANDA:**

**Domanda** in bollo, salvo esenzioni di legge, se l'opera riguarda canali demaniali o in carta semplice se riguarda canali consorziali con sedime su proprietà privata (per la richiesta usare il prototipo in Word allegato).

**Alla domanda dovranno essere allegate 4 copie di tutta la documentazione sottodescritta:** 1 copia protocollata sarà restituita al richiedente in sede di ritiro dell'autorizzazione/concessione; 1 copia sarà inoltrata dal Consorzio alla Provincia di Livorno, 1 copia sarà inoltrata al Comune di competenza

**La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati è causa di rifiuto della pratica.**

E' preferibile, per quanto possibile, che tutti gli elementi grafici siano riprodotti su un unica tavola. I disegni dovranno essere assolutamente attinenti; non dovranno quindi essere presentati disegni riguardanti aspetti architettonici del progetto completo e potranno essere motivatamente richieste ulteriori copie su supporto informatico in ragione alle necessità istruttorie.

- **Certificazione** (in caso di più richiedenti proprietari) sottoscritta da parte di uno dei richiedenti al quale sarà intestata la titolarità della concessione/autorizzazione e quindi intestati i conseguenti oneri demaniali.
- Identificazione **planimetrica** del corso d'acqua recettore, esteso per un tratto a monte e a valle (di almeno 100 metri) in scala 1:10.000 o 1:5.000, con indicazione del punto di scarico.
- **Planimetria** dell'area urbanizzata, con la quantificazione specifica delle superfici coperte e non.
- **Sezioni trasversali** del corso d'acqua presso il punto di scarico con indicazione delle quote di fondo, del livello ordinario del corso d'acqua, delle quote di sommità delle arginature o di ciglio sponda, complete delle dimensioni e distanze dal corso d'acqua, nonché delle opere di urbanizzazione.
- **Relazione idraulica**, contenente la **valutazione di compatibilità idraulica** ed indicate le opere previste per la mitigazione dell'impatto sulla rete scolante esistente, così come descritto nelle premesse, nel rispetto anche delle disposizioni contenute nel P.A.I relativo al Bacino Regionale



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

Toscana Costa qualora l'area ricada in tale ambito. Al di fuori delle aree individuate dal PAI (classi P.I.E. e P.I.M.E.) la relazione idraulica - redatta da un tecnico abilitato - dovrà contenere una valutazione quantitativa delle portate di massima piena (relative ad un tempo di 30 anni) effettuata in corrispondenza della sezione di chiusura relativa al bacino sotteso dell'area in esame. Tale valutazione dovrà essere svolta sia per la condizione attuale della superficie oggetto di intervento e/o variante urbanistica, che per quella prevista. Dal confronto delle due condizioni di calcolo dovrà pertanto emergere con chiarezza la modifica introdotta nel regime idraulico della rete idraulica locale. La relazione idraulica dovrà inoltre contenere il dimensionamento delle opere idrauliche necessarie per la compensazione degli effetti negativi prodotti dalla trasformazione urbanistica. *La compensazione operata da tali opere dovrà essere completa, ovvero il loro effetto in termini di riduzione delle portate al colmo (nel caso di vasche di laminazione o aree parco allagabili, ecc.) o di riduzione del coefficiente di deflusso (nel caso di pavimentazioni drenanti, pozzi perdenti, ecc.) dovrà essere tale da compensare le modifiche al regime idraulico prodotte dall'intervento. In sostanza, la portata scaricata verso la rete dei canali consorziali, esterna all'ambito da urbanizzare, dalla nuova rete di smaltimento delle acque piovane dovrà essere "non superiore" a quella corrispondente al valore della portata specifica generata dal terreno agricolo esistente prima dell'intervento, con riferimento a un tempo di ritorno di 30 anni. Tutto il sistema, con un adeguato dimensionamento dei volumi di laminazione dovrà essere configurato in modo che, tramite opportuni accorgimenti e dispositivi, il valore di portata riferito al terreno agricolo non venga superato qualsiasi sia la durata dell'evento.*

- **Particolari del manufatto di scarico** (pianta, sezione, rivestimento, paratoie, quote di scarico) riferite alla quota dei livelli del pelo libero dell'acqua, di massima piena e delle quote di urbanizzazione più sfavorevoli (strade, piazzali, pavimentazioni, affluenti, condotte).
- **Estratto catastale** di mappa 1:2.000.
- **Corografia** CTR 1:5.000 (nome elemento) della zona in scala.
- **Corografia** IGM 1:25.000.
- Documentazione fotografica.





## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- **Copia attestazione versamento oneri di istruttoria** c.c.p. n. 63932305, intestato a “Consorzio Bonifica Colline Livornesi”, con causale “Canone concessione”, mediante bollettino postale (da trasmettere anche a mezzo fax successivamente alla presentazione).
- **Deposito cauzionale** per le concessioni che determinano occupazione di aree demaniali costituenti alveo di corsi d’acqua (a discrezione del Consorzio), anche a mezzo di polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

### **Bollatura dei documenti secondo le tariffe stabilite con D.M. 24.05.2005:**

- domanda di concessione: in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata;
- planimetrie, disegni, ecc.: applicazione di una marca da bollo di € 0,52 per ogni elaborato;
- relazione descrittiva in bollo da € 14,62 redatta su carta bollata o assimilata, vale a dire con bollo ogni quattro pagine di contenuto equivalente alla carta bollata.

*E' sufficiente che sia bollata una copia della domanda e suoi allegati.*

### **Condizioni tecniche da applicare nella progettazione ed esecuzione dei manufatti di scarico:**

- **Le opere** dovranno essere conformate in maniera tale da non determinare alcuna limitazione al flusso in transito nel canale.
- Nell’ipotesi di immissioni a cielo aperto, la tratta terminale dovrà essere dotata di manufatto di attraversamento della lunghezza utile pari ad almeno 6 metri per la continuità del transito dei mezzi in fregio al canale; la sezione di sbocco della condotta dovrà essere dotata di idoneo sostegno al piede.
- L’angolo di immissione tra asse canale e asse scarico dovrà essere inferiore od uguale a 45°.
- Prima dell’attivazione dello scarico dovrà essere acquisito agli atti l’eventuale autorizzazione da parte degli enti competenti (ASL, Provincia, ARPAT, Comune, ecc.) in ordine agli aspetti qualitativi del flusso di scarico.
- A monte e a valle, per un’estensione di 3 metri, dovrà essere eseguito un adeguato rivestimento spondale nel corso d’acqua, con sasso di pezzatura di 25/40 cm, posto sull’unghia della scarpata per la formazione della banchina d’appoggio e con sasso di pezzatura di 15/20 cm per il ripristino della sponda del canale.



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

- 
- Lo scarico dovrà avvenire in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 152 del- l'11.05.1999, in particolare agli articoli 28 e 31, e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs n. 258 del 18.08.2000 e L.R. 08.01.1991 n. 1, che prevedono la revoca della concessione in qualsiasi tempo nel caso di uso irriguo delle acque del canale consorziale.
  - Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale delle rete di acque bianche, prima dello scarico, si dovrà posizionare un *manufatto di controllo* in grado di scaricare, ordinariamente, una portata massima pari al 90% di quella prima dell'urbanizzazione. Il manufatto di scarico si posiziona nella sezione terminale del sistema di acque bianche, prima dello scarico, ed è costituito da un pozzetto di dimensioni tali da poter ospitare uno stramazzone in parete sottile, dotato di una o più luci di fondo ed una eventuale griglia (è preferibile che le griglie siano a monte delle immissioni nelle condotte). Lo sfioratore avrà una quota tale da sfruttare al massimo la capacità di invaso delle condotte opportunamente dimensionate e dell'intero sistema di acque bianche (costituito da condotte, vasche, aree a temporanea sommersione e fossatura), senza pregiudicare la sicurezza idraulica dell'area servita e tale da permettere l'invaso del maggior volume d'acqua causato dall'urbanizzazione e calcolato così come descritto in precedenza nelle modalità di redazione della *relazione idraulica*. La luce di fondo sarà dimensionata in modo da smaltire la portata massima pari al 90% di quella prima dell'urbanizzazione di area servita (in ogni caso avrà dimensioni minime di 0,01 m<sup>2</sup>).
  - Ai fini dell'incremento d'invaso è possibile altresì prevedere il risezionamento ed allargamenti di canali consorziali, con onere a carico di chi urbanizza. L'efficacia nel tempo dell'intero sistema idraulico di laminazione delle piene, prodotte da eventi meteorici significativi, potrebbe essere compromesso nel caso in cui non venisse fatta una adeguata manutenzione della rete. Gli eventi meteorici (in particolare quelli di elevata intensità e durata limitata, tipicamente i temporali estivi) trascinano nella rete una non trascurabile frazione di sedimenti di medio-piccolo diametro (sabbie fini, limi e argille), che sedimentando ed essiccandosi, formano uno strato compatto che riduce la sezione libera di deflusso. Questa riduzione di sezione abbassa i margini di sicurezza per le portate che transitano nelle condotte, aumentando le probabilità che il sistema drenante nella sua globalità risulti insufficiente, riducendo i volumi d'invaso efficaci. Inoltre, la probabile generazione di un velo liquido sulle strade e sui parcheggi può provocare l'intasamento delle



## *Consorzio di Bonifica Colline Livornesi*

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

bocche di lupo e delle caditoie ad opera dei sedimenti grossolani, delle foglie, della carta, etc.. Per un corretto funzionamento della rete è necessario pertanto procedere alla pulizia periodica delle tubazioni (canaljet) in particolar modo prima dell'inizio delle piogge autunnali, quando cioè i sedimenti che si sono accumulati nella stagione estiva sono facilmente asportabili, non essendosi ancora compattati. A cavallo tra la stagione autunnale e quella invernale è opportuno, inoltre, procedere alla pulizia sistematica delle caditoie e delle bocche di lupo. Particolare attenzione va poi dedicata al pozzetto limitatore di portata, essendo questa tipologia di manufatto facilmente soggetta ad intasamento, specie nella parte antistante il foro. La verifica ed eventuale pulizia devono essere effettuate dopo ogni intervento significativo. **La competenza di tutte le attività manutentorie sopradescritte è in capo ai lottizzanti e futuri aventi causa.** Per le aree verdi previste nei piani urbanistici e/o di lottizzazione si suggerisce la previsione di vasche d'accumulo idrico da cui poter attingere per l'irrigazione estiva delle aree stesse. I volumi d'accumulo potranno essere scomputati dal calcolo degli invasi temporanei di pioggia critica di cui sopra. A tal fine, le vasche d'accumulo citate dovranno essere opportunamente inserite e collegate al sistema idraulico (fognatura bianca).

- **Pozzi drenanti:** si dovrà prevedere per ogni nuova lottizzazione (ove le caratteristiche drenanti del terreno lo consentano) l'inserimento di dispositivi per la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche esenti da inquinamento superficiali (pozzi drenanti). Il numero e le caratteristiche geometriche dei pozzi dovranno essere opportunamente dimensionati. Indicativamente in terreni ghiaiosi è necessario un pozzo di diametro 150 cm, profondità 5 m, ogni 1000 m<sup>2</sup> di nuova superficie urbanizzata. Nelle aree a rischio di esondazione, ove per effetto delle nuove edificazioni verranno di fatto ridotte le aree disponibili all'allagamento, il numero dei pozzi da realizzare dovrà essere aumentato in modo da compensare parzialmente la riduzione d'area allagabile utile prodotta dall'urbanizzazione.
- **Pavimentazioni filtranti:** si dovranno adottare tipologie di pavimentazioni che favoriscano la capacità filtrante delle superfici e consentano la dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo.
- **Fognature:** per ogni edificio dovranno essere previste reti separate per lo smaltimento delle acque bianche/nere e le acque piovane.



## *Consorzio di Bonifica Colline Livornesi*

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

- 
- **Piani di imposta dei fabbricati:** nelle zone a rischio di esondazione i piani di imposta dei fabbricati dovranno essere realizzati ad una quota superiore al piano campagna medio circostante. Tale quota dipenderà necessariamente dal grado di rischio attuale presente nell'area oggetto di trasformazione urbanistica. A titolo di raccomandazione, si sottolinea comunque l'importanza di evitare quanto possibile la realizzazione dei piani interrati nelle zone soggette ad esondazione dei corsi d'acqua, oppure, in caso contrario, provvedere alla impermeabilizzazione degli stessi e delle eventuali bocche di lupo.
  - **Manutenzione e ripristino dei fossi in sede privata:** i fossi in sede privata devono essere tenuti in manutenzione, non possono essere eliminati, non devono essere ridotte le loro dimensioni se non si prevedono adeguate misure di compensazione. Dovrà essere garantita la manutenzione dei fossati e delle scoline laterali nei tratti di proprietà, attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la rimozione del fogliame o di altro materiale di deposito, allo scopo di evitare il progressivo interrimento della rete idrica minore. In aree agricole è vietata la tombinatura dei fossi fatta eccezione per la costruzione di accessi carrai.
  - **Realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture:** anche nella realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture dovranno essere adottati gli indirizzi sopra indicati. In particolare per le strade di collegamento dovranno essere previste ampie scoline laterali e dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque fra monte e valle dei rilevati. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà evitare il tombinamento di fossi prevedendo, invece, il loro spostamento.
  - **Corsi d'acqua consorziali:** per la prevenzione del rischio idraulico è importante che i corsi d'acqua siano rispettati e valorizzati. Occorre creare le condizioni affinché i corsi d'acqua consorziali possano essere mantenuti in piena efficienza, senza eccessivi oneri e non risultino marginalizzati dalle previsioni urbanistiche. In particolare, è opportuno collocare le aree a verde delle nuove urbanizzazioni lungo i corsi d'acqua ed evitare che i nuovi lotti confinino con i corsi d'acqua. Nelle aree adiacenti agli scoli consorziali dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza minima di 4 metri dal ciglio degli stessi o dall'unghia arginale verso campagna, in modo da consentire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni periodiche. Nella suddetta fascia di rispetto non potranno essere messe a dimora piante o siepi, né potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi. Nelle



## ***Consorzio di Bonifica Colline Livornesi***

**Ente di diritto pubblico**

**Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)**

**tel. 0586 770089 fax. 0586 770328**

---

fasce di rispetto in questione, eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza, paesaggistici o ambientali, che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio.



## **Consorzio di Bonifica Colline Livornesi**

Ente di diritto pubblico  
Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)  
tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

---

### **IMPORTI CANONI DEMANIO DI BONIFICA**

Per gli importi dei canoni di bonifica si applicano i criteri dei canoni previsti dalla Delibera della Giunta Provinciale di Livorno n. 379 del 28/12/2004.

Per ogni nuova pratica istruita a partire dal 1 Gennaio 2006 istituisce un contributo spese di istruttoria pari a €. 52,00.

Per i canoni previsti nel “Regolamento Consortile per la Conservazione e la Polizia delle Opere di Bonifica e loro pertinenze” e non identificati nella citata Delibera Provinciale si applicano le seguenti tariffe:

<b>Codice</b>	<b>Oggetto Concessione</b>	<b>Descrizione Corrispettivi Annui</b>	<b>P.U. anno 2005</b>
	costruzione Fabbricati parallele al canale	Per ogni metro lineare di fronte sul canale consortile entro i 5 metri	€ 0
	realizzazione muri di sponda	Per ogni metro quadro di muro realizzato	€ 6,60
	realizzazione piste e marciapiedi in aree pertinenziali	Per ogni mq di area destinata al transito	€ 10,00
	realizzazione recinzioni parallele al canale	Per ogni metro di fronte sul canale consortile entro i 5 metri	€ 0
	realizzazione recinzioni ortogonali al canale	Cadauno	€ 52,00



## Consorzio di Bonifica Colline Livornesi

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

<b>TABELLE CANONI</b>				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPORTO minimo</b>	<b>Nuova Tariffa</b>	<b>Addizionale regionale 10%</b>	<b>Note</b>
Uso irriguo senza restituzione	20,00	43,15	47,46	MODULO = 100 l/sec
Uso irriguo con restituzione	20,00	21,57	23,72	MODULO = 100 l/sec
Uso irriguo non suscettibile di essere fatto a bocca tassata ad ettaro	20,00	0,39	0,43	MODULO = 100 l/sec
Uso potabile	301,33	1.838,66	2022,53	MODULO = 100 l/sec
Uso industriale	1.807,94	13.483,58	14831,94	MODULO = 100 l/sec
Uso ittico, irrigazione, attrezzature sportive e verde pubblico	98,33	306,44	337,08	MODULO = 100 l/sec
Uso idroelettrico	98,33	12,54	13,79	MODULO = 100 l/sec
Uso igienico e assimilati e altri usi non previsti	98,33	919,34	1011,27	MODULO = 100 l/sec
<b>Attraversamenti aerei senza infissioni di pali</b>		<b>ml</b>		
Fino a 400 V		5,77		
Oltre 400 fino a 30.000 V		85,59		
Oltre 30.000 fino a 150.000 V		112,57		
Oltre 150.000 fino a 250.000 V		173,17		
Oltre 250.000 V		259,76		
<b>Altri attraversamenti aerei</b>		<b>20,00</b>	<b>+ al ml</b>	
Fino a ml. 5		5,73		
Oltre ml. 5 fino a ml. 15		2,86		
Oltre ml. 15 fino a ml. 100		1,1		
Oltre ml. 100 fino a ml. 200		0,55		
Oltre ml. 200 fino a ml. 500		0,27		
Oltre ml. 500		0,11		
<b>ATTRAVERSAMENTI AEREI CON INFISSIONE PALI SU AREE DEMANIO IDRICO</b>		<b>20,00</b>	<b>+ a palo</b>	
Per ogni palo in legno		5,73		
Per ogni palo tipo SCAC (cemento)		14,31		
<b>Per traliccio in ferro</b>		<b>20,00</b>	<b>+ a traliccio</b>	
Oltre 30.000 fino a 50.000		17,05		
Oltre 50.000 fino a 250.000		25,86		
Oltre 250.000		34,13		



## Consorzio di Bonifica Colline Livornesi

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

<b>ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI</b>	<b>20,00</b>	<b>+ al ml</b>		
Fino a ml. 5		5,73		
Oltre ml. 5 fino a ml. 15		2,86		
Oltre ml. 100 fino a ml. 200		0,55		
Oltre ml. 500		0,11		

<b>ACCESSI PONTICELLI E TOMBATURE ESISTENTI</b>		<b>+ al ml</b>		
Residenziale fino a ml. 4 di fronte	20,00			
Oltre ml. 4 di fronte	20,00	0,66		calcolata come superficie tombata
Attività produttive fino a ml. 6 di fronte	20,00			
Oltre ml. 6 di fronte	20,00	1,32		calcolata come superficie tombata
Agricolo fino a ml. 6 di fronte	20,00			
Oltre ml. 6 di fronte	20,00	0,26		calcolata come superficie tombata
Pubblica utilità	20,00			
Ponti viadotti pubblica utilità	20,00			
<b>TAGLI IN GENERE (mq)</b>		<b>+ al mq</b>		
Tagli di canne		1,32		
Tagli d'erba		2,64		
Tagli di alberi di alto fusto				Stima sulla base del valore dell'essenza arborea
<b>SCARICHI DI ACQUA</b>	<b>20,00</b>			
<b>TERRENI AD USO AGRICOLO (mq)</b>	<b>20,00</b>	<b>+ al mq</b>		
Superfici scoperte		0,15		
Superfici coperte con strutture precarie ed amovibili		1,02		
Superfici coperte con strutture fisse		2,03		
<b>TERRENI AD USO INDUSTRIALE (mq)</b>	<b>20,00</b>	<b>+ al mq</b>		
Superfici scoperte		2,03		
Superfici coperte con strutture precarie ed amovibili		5,08		
Superfici coperte con strutture fisse		10,17		
<b>TERRENI AD USO CAMPEGGIO (mq)</b>	<b>20,00</b>	<b>+ al mq</b>		
Superfici scoperte		1,02		
Superfici coperte con strutture precarie ed		4,07		





## *Consorzio di Bonifica Colline Livornesi*

Ente di diritto pubblico

Via Cavalleggeri, 84 - 57018 Vada (LI)

tel. 0586 770089 fax. 0586 770328

amovibili				
Superfici coperte con strutture fisse		8,14		
<b>TERRENI AD USO RICREATIVO CON FINALITA' DI LUCRO (mq)</b>	<b>20,00</b>	<b>+ al mq</b>		
Superfici scoperte		1,02		
Superfici coperte con strutture precarie ed amovibili		2,03		
Superfici coperte con strutture fisse		5,08		
<b>TERRENI AD USO RICREATIVO SENZA FINALITA' DI LUCRO (mq)</b>	<b>20,00</b>	<b>+ al mq</b>		
Superfici scoperte		0,51		
Superfici coperte con strutture precarie ed amovibili		2,03		
Superfici coperte con strutture fisse		4,07		



**Consorzio di Bonifica  
Coline Livornesi**  
Via dei Cavallotti, 84 - 57018 Vada (LI)

**PLANIMETRIA GENERALE DEI CANALI DI BONIFICA  
NEL COMUNE DI ROSIGNANO M.M.O.  
IN LOC. VADA - COLLEMEZZANO**

STRUTTURA DI PROGETTAZIONE  
**CONSORZIO DI BONIFICA "COLINE LIVORNESI"**

PROGETTISTI :  
Ingr. Roberto Fondolfi  
Geom. Merello Esposito

COLLABORATORI :  
Geom. Tognotti Christian

TITOLO DEL DOCUMENTO  
**PLANIMETRIA GENERALE**

TAVOLA  
**1**

SCALA  
1:10.000

- FOSSI DI BONIFICA A CIELO APERTO
- (DOPPIA LINEA CATASTALE)
- FOSSI DI BONIFICA A CIELO APERTO  
(UNICA LINEA CATASTALE O DOPPIA DISCONTINUA)
- FOSSI DI BONIFICA TOMBATI
- FOSSI DI BONIFICA TOMBATI  
CON FINZIONE DI FOGNATURA BIANCA
- CORSI D'ACQUA DI III° CTG IDRAULICA
- FOSSI DI SCOLO ACQUE METEORICHE COMUNALI
- FOSSI NON PIU' RILEVABILI



*Consorzio di Bonifica  
Colline Livornesi*  
Via dei Cavalleggieri, 84 - 57018 Fonda (LI)

## PLANIMETRIA GENERALE DEI CANALI DI BONIFICA NEL COMUNE DI LIVORNO IN LOC. LA PADULETTA

STRUTTURALE DI PROGETTAZIONE:  
CONSORZIO DI BONIFICA "COLLINE LIVORNESI"

PROGETTISTI:  
Ing. Roberto Fardolfi  
Geom. Mennio Esposito


COLLABORATORI:  
Geom. Tognotti Cristian

TITOLO DEL DOCUMENTO:  
PLANIMETRIA GENERALE

TAVOLA  
**2**

SCALA  
1:5.000

- FOSSE DI BONIFICA A CIELO APERTO
- - - FOSSE DI BONIFICA TOMBATI
- FOSSE DI BONIFICA TOMBATI  
CON FUNZIONE DI FOGNATURA BIANCA
- CORSI D'ACQUA DI III° CTG IDRAULICA
- FOSSE DI SCOLO ACQUE METEORICHE COMUNALI



Marca  
da bollo  
(se previsto)

Al Consorzio 5 Toscana Costa

**Oggetto:** Istanza di AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE per la realizzazione di un \_\_\_\_\_ in prossimità di un canale CONSORTILE.

Il sottoscritto/i \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_, C.F./P. I.V.A. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ in qualità di proprietario (in caso di più proprietari riportare i nominativi e le anagrafiche di tutti e indicare quello di chi li rappresenta) / titolare / rappresentante legale / delegato (in questo caso munito di delega accompagnata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente delegante) della ditta / ente \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.F. / P. I.V.A. \_\_\_\_\_, del terreno in Comune di \_\_\_\_\_ Fg. \_\_\_\_\_ mapp. \_\_\_\_\_

CHIEDE

il rilascio della (barrare la voce interessata)

- AUTORIZZAZIONE
- AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE

ai sensi delle vigenti norme di polizia idraulica e in particolare del R.D. 368/1904, e del regolamento consortile vigente approvato con delibera del consiglio dei delegati, per (descrivere l'intervento previsto e il corso d'acqua interessato)

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

Data \_\_\_\_\_

*In allegato alla domanda, si trasmette la documentazione tecnico-amministrativa di seguito elencata.*

- **Certificazione** sottoscritta da parte di uno dei richiedenti, al quale sarà intestata la titolarità dell'autorizzazione.
- **Pianta** con evidenziata la nuova recinzione e il tracciato rilevato della roggia quotata, con riportate le distanze dal ciglio del corso d'acqua.
- **Sezioni** nel punto di distanza minima (quota sommità recinzione) con sezioni corso d'acqua (quota fondo canale e quota sommità arginale), nonché distanze di rispetto dal corso d'acqua (minimo 4 metri dal ciglio superiore della roggia se incassata rispetto al piano campagna e dall'unghia se arginata).

- **Estratto catastale** di mappa 1:2.000.
- **Corografia** CTR 1:5.000 (nome elemento) della zona in scala.
- **Corografia** IGM 1:25.000.
- **Documentazione fotografica.**
- Copia **attestazione versamento oneri di istruttoria** c.c.p. n. 63932305, intestato a “Consorzio Bonifica Colline Livornesi”, mediante bollettino postale (da trasmettere anche a mezzo fax).

consorzio di bonifica  
alta maremma 

***REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA  
CONSERVAZIONE E LA POLIZIA DELLE  
OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE***

# Consorzio di Bonifica Alta Maremma

Via degli Speciali 17 – 57021 Venturina, Campiglia Marittima

[www.cbaltamaremma.it](http://www.cbaltamaremma.it) – [concessioni@cbaltamaremma.it](mailto:concessioni@cbaltamaremma.it) Tel. 0565/85761 – Fax 0565/857690

## **INDICE DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA CONSERVAZIONE E LA POLIZIA DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE**

<b>TITOLO I</b>	<b>5</b>
<b>ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE</b>	<b>5</b>
<i>ART. 1</i> <i>Attribuzioni del Consorzio</i>	5
<i>ART. 2</i> <i>Oggetto del regolamento</i>	5
<i>ART. 3</i> <i>Opere di bonifica consorziali</i>	5
<i>ART. 4</i> <i>Opere di bonifica di competenza privata</i>	6
<b>TITOLO II</b>	<b>6</b>
<b>CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE</b>	<b>6</b>
<b>SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>6</b>
<i>ART. 5</i> <i>Occupazioni per lavori</i>	6
<i>ART. 6</i> <i>Accesso ai fondi</i>	6
<i>ART. 7</i> <i>Servitù di marezzana (fasce di rispetto)</i>	6
<i>ART. 8</i> <i>Compensi</i>	7
<i>ART. 9</i> <i>Manutenzione degli argini</i>	7
<i>ART. 10</i> <i>Sbocchi di fossi privati</i>	8
<i>ART. 11</i> <i>Manovra delle paratoie</i>	8
<i>ART. 12</i> <i>Manutenzione delle opere private</i>	8
<i>ART. 13</i> <i>Gravame a carico del fondo non più agricolo</i>	9
<i>ART. 14</i> <i>Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private</i>	9
<b>SEZIONE II - OPERE DI BONIFICA DI COMPETENZA PRIVATA</b>	<b>10</b>
<i>ART. 15</i> <i>Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata</i>	10
<i>ART. 16</i> <i>Fossi comuni e capifosso</i>	10
<i>ART. 17</i> <i>Accertamento della condizione di capofosso</i>	10
<i>ART. 18</i> <i>Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati</i>	11
<i>ART. 19</i> <i>Esecuzione lavori privati di manutenzione ordinaria</i>	11
<i>ART. 20</i> <i>Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione</i>	11
<i>ART. 21</i> <i>Procedure per inadempienze dei proprietari</i>	12

SEZIONE III - DISPOSIZIONI DI POLIZIA	13
<i>ART. 22 Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica</i>	13
<i>ART. 23 Divieti</i>	13
<i>ART. 24 Concessioni e licenze</i>	15
<i>ART. 25 Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene, delle ammende e delle sanzioni</i>	17
<i>ART. 26 Agenti Giurati</i>	17
<i>ART. 27 Verbali di contravvenzione</i>	17
CAPO I – SANZIONI AMMINISTRATIVE	18
<i>ART. 28</i>	18
<i>ART. 29</i>	18
<i>ART. 30</i>	18
<i>ART. 31</i>	19
<i>ART. 32</i>	19
<i>ART. 33</i>	19
<i>ART. 34</i>	20
<i>ART. 35</i>	20
<i>ART. 36</i>	20
CAPO II – RIPRISTINO DEI LUOGHI AL PRIMITIVO STATO	21
<i>ART. 37</i>	21
<i>ART. 38</i>	21
<i>ART. 39</i>	21
<i>ART. 40</i>	21
CAPO III – DEVOLUZIONE PROVENTI	22
<i>ART. 41</i>	22
<b>TITOLO III</b>	<b>22</b>
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE	22
SEZIONE I - OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE	22
<i>ART. 42 Oggetto delle concessioni</i>	22
<i>ART. 43 Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie</i>	22
<i>ART. 44 Contemporanea presentazione di domanda</i>	23
<i>ART. 45 Rilascio delle concessioni e licenze</i>	23
SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI	24
<i>ART. 46 Termine della concessione</i>	24
<i>ART. 47 Divieto di cessione</i>	24
<i>ART. 48 Riscossione corrispettivo di concessione</i>	24
SEZIONE III - PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE	24
<i>ART. 49 Diritti di terzi</i>	24
<i>ART. 50 Esecuzione lavori</i>	24
<i>ART. 51 Riparazione danni</i>	25
<i>ART. 52 Manutenzione dell'opera</i>	25
<i>ART. 53 Responsabilità del Concessionario</i>	25



<i>ART. 54</i>	<i>Danni all'opera</i>	25
<i>ART. 55</i>	<i>Esigenze idrauliche</i>	25
<i>ART. 56</i>	<i>Durata della concessione</i>	26
<i>ART. 57</i>	<i>Corrispettivo di concessione</i>	26
<i>ART. 58</i>	<i>Trasferimento della proprietà</i>	27
<i>ART. 59</i>	<i>Deposito cauzionale</i>	27
<i>ART. 60</i>	<i>Trascrizione ipotecaria</i>	27
<i>ART. 61</i>	<i>Spese dell'atto</i>	27
<i>ART. 62</i>	<i>Esecuzione lavori d'ufficio</i>	28
<i>ART. 63</i>	<i>Inizio ed ultimazione lavori</i>	28
<i>ART. 64</i>	<i>Revoca della concessione</i>	28
<i>ART. 65</i>	<i>Prescrizioni tecniche</i>	28
<i>ART. 66</i>	<i>Accesso alle proprietà interessate dai lavori e da opere oggetto di concessione</i>	28
<i>ART. 67</i>	<i>Foro competente</i>	29
<i>ART. 68</i>	<i>Norme di salvaguardia e transitorie</i>	29

# **TITOLO I**

## **ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE**

### **ART. 1 Attribuzioni del Consorzio**

Il Consorzio di bonifica Alta Maremma del comprensorio 33 - costituito con Delibera del Consiglio della Regione Toscana n° 77 del 26/07/2006 e s.m.i. è Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del Codice Civile e dell'art. 12 della Legge Regionale Toscana n° 34 del 05/05/1994 e s.m.i. - provvede alla manutenzione, all'esercizio e vigilanza delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, nonché delle altre opere consortili, ed adotta, nei confronti dei proprietari interessati, i provvedimenti di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.

### **ART. 2 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, Titolo VI (artt. 132 e seguenti), come modificato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e dal D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, e dalla L.R. n. 34/1994 (artt. 44, 45 e 46) .

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma:

- sulle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
- sulle opere di bonifica di competenza privata;
- sulle opere di miglioramento fondiario.

### **ART. 3 Opere di bonifica consorziali**

Sono opere di bonifica consorziali:

- le canalizzazioni principali e secondarie di scolo;
- li impianti di sollevamento, guardiania e loro pertinenze ;
- le cabine elettriche di trasformazione;
- le condotte di irrigazione e relativi manufatti.
- Rientrano tra le opere di bonifica quelle consegnate con le deliberazioni Giunta Provinciale n. 2124 del 10/04/1991 (Caselli e idrovore) e Consiglio Provinciale n.340 del 24/09/1996 (Impianti irrigui).

Il reticolo idrografico individuato di bonifica è quello riportato nella cartografia e nell'elenco allegati al presente regolamento.

#### **ART. 4 Opere di bonifica di competenza privata**

Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

## **TITOLO II**

### **CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE**

#### *Sezione I - Disposizioni generali*

#### **ART. 5 Occupazioni per lavori**

Gli espropri e le occupazioni temporanee e permanenti necessarie per assicurare la conservazione delle opere di bonifica sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

#### **ART. 6 Accesso ai fondi**

Il personale dell'Ufficio Tecnico consortile incaricato della attuazione di interventi di bonifica può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consortile, di qualunque danno causato al fondo dal personale dell'Ente nell'adempimento degli anzidetti incarichi.

#### **ART. 7 Servitù di mazzana<sup>1</sup> (fasce di rispetto)**

Salvi i casi di acquisizione al Demanio dello Stato specificatamente indicati con apposizione di termini o risultanti dagli atti di esproprio o di acquisto, lungo entrambi i

---

<sup>1</sup> Termine col quale vengono indicate le zone laterali del corso d'acqua, comprese tra le rive del fiume e gli argini, invase dalle acque durante le piene

lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto o servitù di marezzana che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati. Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito delle materie di spurgo nonché al transito, sia di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica, sia del personale consortile di vigilanza e di custodia.

Per i canali incassati, la zona di rispetto è stabilita in metri 5 dal ciglio.

Per i canali arginati, la zona di rispetto è stabilita in metri 5 dal piede delle scarpate esterne degli argini.

Gli agenti consorziali hanno anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti stessi, ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti su dette zone e su quelle soggette a servitù di marezzana.

#### **ART. 8 Compensi**

Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di espurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle zone soggette a servitù di marezzana, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici. Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

#### **ART. 9 Manutenzione degli argini**

Gli argini dei canali consorziali di bonifica servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e sono perciò mantenuti dal Consorzio. Per quelli che hanno acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari interessati.

## **ART. 10 Sbocchi di fossi privati**

Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consortile, deve essere munito, ove ritenuto necessario dal Consorzio, di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde, e quindi l'introduzione di terra nel recipiente.

Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione, nella quale sono prescritte le condizioni e discipline per la costruzione e la manutenzione, a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime.

## **ART. 11 Manovra delle paratoie**

Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consortile, debbono essere in possesso anche del personale del Consorzio. In ogni caso, durante i servizi di piena, solo gli agenti consorziali possono effettuare la manovra delle paratoie stesse.

## **ART. 12 Manutenzione delle opere private**

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio, soggetto agli obblighi di bonifica, debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

Sono richiamate al riguardo le disposizioni dell'art. 140<sup>2</sup> del regolamento 8 maggio 1904 n. 368 e degli artt. 1 e 2<sup>1</sup> della legge 12 febbraio 1942 n. 183 e dell' art. 42 della L.R. 34/94 e s.m.i.

Principalmente i proprietari o affittuari devono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consortile;
- b) aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie, secondo le diverse zone, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

- e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;
- f) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgendo su detti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

### **ART. 13 Gravame a carico del fondo non più agricolo**

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

### **ART. 14 Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private**

Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

- a) verificare le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 140 del R.D. 368/1904 e dell'art. 12 del presente regolamento;
- b) identificare e classificare i fossi di scolo come previsto al successivo art. 15;
- c) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;
- d) emettere ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui alla lettera b);
- e) esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i Consorziati, e deliberare i provvedimenti relativi;
- f) progettare le opere manutentorie e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;
- g) determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata.

## *Sezione II - Opere di bonifica di competenza privata*

### **ART. 15 Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata**

Ai fini della vigilanza consortile e delle relative determinazioni circa gli obblighi di manutenzione ordinaria o straordinaria e di eventuale nuova inalveazione, i fossi di scolo di competenza privata si suddividono in:

- a) Fossi: quelli posti a servizio di una sola proprietà o che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) Fossi comuni: quelli posti a servizio di due o più proprietà;
- c) Capifosso: quelli posti a servizio di almeno cinque proprietà e con un bacino scolante non inferiore ad ettari 100 e che assolvono funzioni di particolare importanza.

Il riconoscimento del fosso di scolo comune nella speciale categoria dei capifosso è disciplinato dal successivo art. 17.

### **ART. 16 Fossi comuni e capifosso**

I fossi comuni ed i capifosso, anche se di competenza privata, sono e restano però al servizio della bonifica ed il Consorzio ha su di essi la sorveglianza ed il controllo diretti della manutenzione ed ha la facoltà di disporre, a norma del presente Regolamento, per la loro migliore utilizzazione onde conseguire le finalità per le quali sono state costruite le opere pubbliche di bonifica.

### **ART. 17 Accertamento della condizione di capofosso**

L'assegnazione di un fosso di scolo comune alla speciale categoria dei capifosso, avviene ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) del precedente art. 14, tenuto conto delle particolari caratteristiche del colatore indicate alla lettera c) del precedente art. 15

Tale assegnazione diventa definitiva dopo che il Consorzio, previi accertamenti del caso, riconoscutane la necessità, abbia provveduto:

- a) alla redazione del progetto di sistemazione del capo fosso, completo di stima e del riparto della spesa fra le proprietà interessate ai lavori;
- b) alla pubblicazione, per tre giorni consecutivi, all'albo del Consorzio e dei Comuni competenti, degli elaborati di cui alla lettera a);
- c) al tempestivo avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata, della pubblicazione di cui alla precedente lettera b).

La classificazione del fosso nella categoria dei capifosso comporta automaticamente la creazione di una zona di rispetto che comprende l'intero alveo del colatore, eventuali arginature e due strisce laterali al canale della larghezza di m. 5, a partire dal ciglio superiore del colatore stesso o dal piede esterno delle arginature.

Dette zone di rispetto sottostanno alle stesse servitù di marezzana fissate per i canali consorziali dal precedente articolo 7.

### **ART. 18 Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati**

I lavori e le opere a carico dei privati sui fossi di scolo comuni, si distinguono, ai fini della competenza ad eseguirli, in:

- a) *Lavori di manutenzione ordinaria*: espurgo dei fossi; lievi ritocchi di sponda; diserbo; estirpamento ceppaie, siepi, piante, sterpi; rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori; piccole riparazioni di manufatti e simili;
- b) *Lavori di manutenzione straordinaria*: quelli richiesti per una migliore funzionalità dei fossi e consistente nell'ampliamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili;
- c) *Opere di nuova inalveazione*: quelle intese ad accorciare il percorso dei fossi o ad escavarne dei nuovi per migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

### **ART. 19 Esecuzione lavori privati di manutenzione ordinaria**

I lavori di manutenzione ordinaria sono a carico dei singoli proprietari frontisti. Nei casi di fossi comuni, dal ciglio del colatore fino alla metà del fosso, salvo concordare con il possessore della sponda opposta la divisione del lavoro in due tratti equivalenti così da procedere, come è preferibile, al lavoro sulla intera sezione. Il consorzio può eseguire dietro richiesta scritta da parte degli interessati i lavori di manutenzione ordinaria di competenza privata. Il consorzio predispose la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi corso ai lavori mediante appalto, cottimo fiduciario o amministrazione diretta.

### **ART. 20 Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione**

I lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere di nuova inalveazione, possono essere, a richiesta ed a spese degli interessati, progettati ed eseguiti dal



Consorzio, il quale predispone la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi corso alle opere mediante appalto o cottimo fiduciario o amministrazione diretta.

In occasione della esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria il Consorzio, quando lo ritenga opportuno, può disporre, a spese degli interessati, alcune modanature permanenti in calcestruzzo sul fondo e sulle sponde del colatore, in modo da fissare definitivamente le caratteristiche del canale, allo scopo di facilitarne le successive opere di manutenzione e rendere più facile e pronta la sorveglianza ed il controllo degli interessati e del Consorzio.

### **ART. 21 Procedure per inadempienze dei proprietari**

In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione delle opere di competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto di nuova inalveazione, il Consorzio - ravvisatane la necessità – procede coattivamente con le modalità seguenti:

a) per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria emette ordinanza di esecuzione a tutti i proprietari interessati, fissando le relative modalità ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti, facendo predisporre, se necessario, la modanatura del fosso di scolo. Qualora i proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, ottenuta l'autorizzazione dalla provincia competente - dispone per la immediata esecuzione. Ultimato il lavoro, liquida la spesa e provvede al relativo riparto a carico degli interessati. Invita quindi i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30, trascorso il quale, dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, da effettuarsi in rate consecutive da una a sei secondo l'importo totale dell'opera, sulla base della quota spettante ad ogni interessato, maggiorata del 10 per cento per spese ed interessi di mora, oltre gli aggi d'esazione.

b) per le opere di nuova inalveazione, emessa l'ordinanza di esecuzione analoga a quella prevista alla precedente lettera a) e qualora gli interessati omettano di eseguire i relativi lavori, richiede l'autorizzazione alla Regione e alla Provincia competente, ottenuta la quale dispone per l'esecuzione dei lavori stessi mediante appalto o cottimo fiduciario.

Per il rimborso delle spese procede poi secondo quanto fissato alla precedente lettera a).

Ogni spesa sostenuta dal Consorzio per la esecuzione delle opere contemplate nella presente sezione è garantita, a norma di legge, da privilegio speciale sopra il fondo migliorato, previa iscrizione nel Registro speciale tenuto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il Consorzio può provvedere a tale iscrizione, ogni qualvolta il rimborso venga rateato o differito.

### ***Sezione III - Disposizioni di polizia***

#### **ART. 22 Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica**

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

#### **ART. 23 Divieti**

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica:

- a) qualunque piantagione arborea, siepe, fabbricato, rete da pesca, bilancia, e loro accessori che dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede di scarpa, abbiano una distanza minore di 5 metri e di metri 2 per lo smovimento del terreno; le opere di pertinenza di strade pubbliche che non pregiudichino l'attività manutentiva, potranno essere autorizzate ai sensi del successivo art. 24 del presente regolamento, in deroga, fino ad una distanza minima di 4 metri dal piede esterno degli argini e loro accessori, o dal ciglio dei canali non muniti di argini, indipendentemente dalla larghezza del fondo del canale.
- b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia i fabbricati, piante o siepi che per una nuova opera risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino pregiudizio, ma non possono essere sostituite se non alle distanze sopra stabilite;

- c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di m. 50 dal ciglio dei canali e dal piede esterno degli argini;
- d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
- e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;
- f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate o ad altre dipendenze delle opere stesse;
- l) la costruzione di varchi, di cavedoni o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- m) l'attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento e il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle marezzane;
- n) la macerazione della canapa, del lino e di qualsiasi altro prodotto nei canali consorziali.
- o) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona del piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'Autorità competente;

## **ART. 24 Concessioni e licenze**

È vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del successivo titolo III del presente Regolamento;

- a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, di chiuse, di pietraie o di altre opere, da cui possa derivare una alterazione in qualunque modo del libero deflusso delle acque;
- b) le piantagioni nelle golene, negli argini e nelle banche dei corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
- c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra struttura in legno secco o verde, che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni e le alterazioni ai ripari e difese delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altro manufatto ad essi attinenti;
- e) la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi tipo di natante; il passaggio o l'attraversamento a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali di ogni sorta;
- f) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpe e sulle banchine dei corsi d'acqua, e loro accessori, e delle strade; l'abbeveramento di bestiame d'ogni specie, salvo dove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;
- g) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d'acqua, dirette a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acque reflue di case, di opifici industriali e simili. . L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature, maceratoi o stabilimenti industriali non può essere assolutamente concessa se non sono state preventivamente ottenute dagli interessati le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, in particolare del D. Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e se non sono state adottate tutte indistintamente le misure atte a garantire l'immissione de acque decantate e depurate;

- h) qualsiasi modificazione nelle paratoie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- i) la macerazione della canapa, del lino e simili nei corsi d'acqua, eccetto nei luoghi ove tale operazione è già circoscritta e formalmente consentita;
- l) l'apertura di nuove aree per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
- m) lo stabilimento di nuove risaie;
- n) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle e di simili strutture sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
- o) l'estrazione di erbe, di ciottoli, di ghiaia, di sabbia e di altri materiali dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta sia riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- p) l'impianto di ponticelli o di passaggi attraverso i canali e le strade;
- q) la realizzazione di recinzioni a carattere amovibile (da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a "maglia sciolta" con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza) a distanza non inferiore a metri cinque dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia di metri cinque libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e q). Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), l), m), n).

## **ART. 25 Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene, delle ammende e delle sanzioni**

Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo VI del già citato Regolamento 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, nonché; dall'articolo 632 C.P. (deviazione di acque); dall'articolo 635 C.P. (danneggiamenti); dagli articoli 439, 440, 452 C.P. (avvelenamenti di acque); dall'articolo 674 C.P. (getto pericoloso di cose); dall'articolo 249 del T.V. 27 luglio 1934 n. 1265 (legge sanitaria); dagli articoli 6, 9, 10 della legge 8 ottobre 1931 n. 1604 (sulla pesca).

## **ART. 26 Agenti Giurati**

Ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 46 L.R. n. 34/1994, oltre agli agenti e agli ufficiali di Polizia giudiziaria (compresa la Polizia provinciale), il personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di bonifica, sempre ch  in possesso della qualifica di "guardia giurata" e del relativo tesserino di riconoscimento,   autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione o violazione alle norme di polizia idraulica. Il contravvenuto non pu  opporsi, per nessuna ragione, agli agenti giurati consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha invece diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.

## **ART. 27 Verbali di contravvenzione**

I verbali di contravvenzione debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente giurato all'Amministrazione consorziale. Il Consorzio provveder  a trasmettere alla Provincia competente copia dei verbali di accertamento e contestazione.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

- 1) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- 2) il nome, cognome, la residenza e la qualit  di chi li redige;
- 3) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui   stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a

qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;

4) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;

5) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;

6) la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;

7) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del seguente art. 24, Capo I;

8) la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

### ***CAPO I – Sanzioni amministrative***

#### **ART. 28**

La provincia competente provvede all'adozione delle ordinanze-ingiunzioni nonché degli altri provvedimenti attinenti il procedimento sanzionatorio.

#### **ART. 29**

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 23 del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 507/1999, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 619,75.

#### **ART. 30**

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 24 del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- 1) da €. 8,26 a €. 61,97 per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 24 o per non avere ottemperato alle condizioni od ai divieti del Consorzio, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 152/1999, per le fattispecie previste dall'art. 24, lett. g), del presente Regolamento;
- 2) da €. 6,20 a €. 41,32 per avere eseguito lavori, atti o fatti, per i quali occorre la preventiva licenza ai sensi del precedente art. 18 o per non aver ottemperato alle condizioni od ai divieti del Consorzio;
- 3) da €. 6,20 a €. 12,91 secondo che trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata e lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinti delle colmate o di difesa delle opere di cui al precedente art.2, comma II. Qualunque sia il numero delle bestie l'ammontare totale della sanzione non può eccedere €. 38,73.

Nel caso di recidiva per ognuna delle violazioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione in misura pari al doppio di quella precedentemente inflitta.

### **ART. 31**

Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nei precedenti artt. 29 e 30, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di €. 6,20 ad un massimo di €. 123,95.

### **ART. 32**

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o della licenza, le quali possono essere revocate.

### **ART. 33**

Nel caso di violazione delle disposizioni dei precedenti artt. 23 e 24 si intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dall'agente autorizzato ad accertare la violazione. Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al



trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte e per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, dal Consorzio.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

#### **ART. 34**

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma va effettuato al Consorzio.

#### **ART. 35**

Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative di cui al presente capo di questo Regolamento, gli agenti del Consorzio possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

#### **ART. 36**

L'agente del Consorzio che ha accertato la violazione redige un rapporto con il contenuto previsto per i verbali di cui al precedente art. 27, da inoltrare tempestivamente all'Amministrazione Consorziale per la trasmissione al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

## ***CAPO II – Ripristino dei luoghi al primitivo stato***

### **ART. 37**

Il Consorzio trasmette una copia dei verbali di cui all'art. 27 e dei rapporti di cui all'art. 36 all'Amministrazione Provinciale competente, unitamente alle proposte per il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.

### **ART. 38**

L'Amministrazione Provinciale, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente Regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

### **ART. 39**

L'Amministrazione Provinciale, sentito il trasgressore, per mezzo del Sindaco del luogo di domicilio o residenza del trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

### **ART. 40**

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio. Il Consorzio può eseguire su concessione dell'Amministrazione Provinciale i lavori di ripristino.

### *CAPO III – Devoluzione proventi*

#### **ART. 41**

Spettano al Consorzio i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.

## **TITOLO III**

### ***DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI***

#### ***PRECARIE***

##### ***Sezione I - Oggetto e modalità di rilascio di concessioni precarie***

#### **ART. 42 Oggetto delle concessioni**

Per l'esecuzione dei lavori, atti o fatti previsti dal precedente art. 24 occorre, a seconda dei casi previsti nel medesimo articolo, il rilascio di una concessione o di una licenza da parte del Consorzio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio dell' Autorità idraulica competente relativamente alla tutela delle acque pubbliche. I lavori, gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione o licenza del Consorzio assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede sia a termini di legge che del presente Regolamento.

#### **ART. 43 Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie**

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria o di licenza, deve farne regolare domanda in carta bollata, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando, all'occorrenza, la domanda dei disegni (in quadrupliche esemplare) delle opere stesse, debitamente firmati da un tecnico abilitato per termini di legge, nonché dal richiedente.

La domanda deve inoltre contenere la indicazione dell'opera di bonifica interessata e la località - catastalmente individuata - in cui si intendono eseguire le opere. L'accoglimento o meno delle domande di concessione o di licenza è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione consorziale.

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà versare una congrua somma a titolo di anticipo per spese di istruttoria.

I provvedimenti relativi alle domande di concessione o licenza devono essere adottati entro 30 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Trascorso tale termine senza che il Consorzio si sia pronunciato, la domanda si intende respinta. La richiesta del parere al competente ufficio dell'Autorità idraulica sospende il suddetto termine di 30 giorni dalla data della richiesta del parere alla data del suo ricevimento.

Tutti i provvedimenti del Consorzio concernenti le concessioni e le licenze (rilascio, revoca o sospensione) devono essere comunicati alla Giunta regionale.

#### **ART. 44 Contemporanea presentazione di domanda**

Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.

#### **ART. 45 Rilascio delle concessioni e licenze**

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili, in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.

Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368.

Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.

Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o licenza o del suo eventuale rinnovo. Alla istruttoria della domanda provvede l'Ufficio Tecnico Consorziiale il quale, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, esprimerà il proprio parere motivato sulla accoglibilità o meno della domanda stessa.

In seguito al parere favorevole espresso sulla domanda l'Ufficio Tecnico Consorziiale redigerà apposito schema nel quale saranno indicate le norme e le condizioni necessarie a disciplinare la concessione.

Le condizioni particolari proposte dall'Ufficio Tecnico Consorziiale, nonché quelle prescritte dall'autorità idraulica per la tutela delle opere di bonifica, saranno riportate in un atto formale emesso dal soggetto competente per Statuto.

Per le licenze non è necessario un atto formale come per la concessione ma è sufficiente una semplice autorizzazione scritta rilasciata dal soggetto competente per statuto..

## ***Sezione II - Disposizioni generali***

### **ART. 46 Termine della concessione**

La concessione precaria ha termine o per decadenza o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.

La revoca e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R. ( così come specificato al successivo art. 56).

### **ART. 47 Divieto di cessione**

È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

### **ART. 48 Riscossione corrispettivo di concessione**

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 57, possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli non esecutivi.

## ***Sezione III - Prescrizioni per il rilascio delle concessioni precarie***

### **ART. 49 Diritti di terzi**

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi ed è inteso fatto salvo il rilascio di altre amministrazioni competenti.

### **ART. 50 Esecuzione lavori**

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

### **ART. 51 Riparazione danni**

Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire – a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti.

Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede, d'ufficio, all'esecuzione dei lavori a spese del medesimo Concessionario.

### **ART. 52 Manutenzione dell'opera**

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire, d'ufficio, il Consorzio il quale può intervenire anche su richiesta scritta del Concessionario con le modalità previste dagli art. 19 e 20 del presente regolamento.

### **ART. 53 Responsabilità del Concessionario**

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consortile, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

### **ART. 54 Danni all'opera**

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consortile e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

## **ART. 55 Esigenze idrauliche**

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi e compensi di sorta.

## **ART. 56 Durata della concessione**

La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore a 30 anni.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempienza del Concessionario, provvede, d'ufficio, il Consorzio, con addebito di spese a carico del Concessionario.

In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

In caso di morosità comprovata da ruolo negativo, la revoca della concessione può effettuarsi senza preavviso.

## **ART. 57 Corrispettivo di concessione**

Il Concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro.

Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il

diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione. Per concessioni o licenze di particolare importanza o di natura speciale, sarà l'Amministrazione consorziale a fissare, caso per caso, la misura del canone a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al consorzio.

#### **ART. 58 Trasferimento della proprietà**

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al riguardo, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a concordare «ex novo» le condizioni del rilascio di una nuova concessione.

#### **ART. 59 Deposito cauzionale**

Il Concessionario deve versare al Tesoriere dell'Ente, prima dell'inizio dei lavori, una somma fissata dal Consorzio, a titolo di cauzione infruttifera, restituibile soltanto all'atto della revoca (salvo l'ipotesi di cui al successivo art. 64), scadenza o rinuncia della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio stesso.

#### **ART. 60 Trascrizione ipotecaria**

Il Concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

#### **ART. 61 Spese dell'atto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione – bolli, spese di istruttoria, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del Concessionario.



### **ART. 62 Esecuzione lavori d'ufficio**

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

### **ART. 63 Inizio ed ultimazione lavori**

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il Concessionario deve darne comunicazione all'Ufficio Tecnico consortile con un preavviso di almeno 15 giorni per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso al detto Ufficio per i necessari riscontri.

### **ART. 64 Revoca della concessione**

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.

### **ART. 65 Prescrizioni tecniche**

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata. Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio.

### **ART. 66 Accesso alle proprietà interessate dai lavori e da opere oggetto di concessione**

Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

## **ART. 67 Foro competente**

Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il Concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Livorno.

## **ART. 68 Norme di salvaguardia e transitorie**

Il Consorzio provvederà a regolarizzare le concessioni di tutti quei lavori previsti nell'art. 24 che abbiano avuto una autorizzazione antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il Consorzio avvierà un accertamento dello stato di consistenza e di conformità delle opere rispetto agli atti consortili il relativo canone di concessione avrà valenza dal momento del rilascio dell'atto concessorio definitivo.

I canoni concessori sono quelli adottati con delibera Consiglio Direttivo n° 87 del 03/04/06 e relativi agli importi stabiliti dalla provincia di Livorno e di Grosseto.

### <sup>1</sup> **R.D. 8 maggio 1904\_n. 368 Art. 140.**

I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) Mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;
- i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

<sup>1</sup> **Legge 12 Febbraio 1942, n 183:**

**art. 1.** - i proprietari dei fondi inclusi nel comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, può provvedere, previa autorizzazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.

alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.

**art. 2.** - le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle opere di interesse comune a più proprietà che siano da eseguire in un comprensorio di bonifica e non rientrino nella competenza dello stato.

TABELLE IMPORTI CANONI 2012 ( aggiornati e con applicazione Indice ISTAT) Adottato con - Valevole per 2012 Alineata con delibera Giunta provinciale 40 del 29/03/2012 Adeguata per 2013 delibera G. P N° 91 del 13/06/2013 adottata con D.C. S. N° 171 del 08/11/2013	2012	2012	2012	
TIPOLOGIA	IMPORTO minimo	2012	Tariffa per anno 2012,comprensiva dell'addizionale Regionale 10%	Note
Uso irriguo senza restituzione	24,00	50,53	55,53	MODULO = 100 l/sec
Uso irriguo con restituzione	24,00	25,24	27,76	MODULO = 100 l/sec
Uso irriguo non suscettibile di essere fatto a bocca tassata ad ettaro	24,00	0,44	0,48	a ettaro
Uso potabile	335,00	2150,82	2365,90	MODULO = 100 l/sec
Uso industriale	2011,00	15777,64	17335,40	MODULO = 3.000.000 mc.
Uso ittico, irrigazione, attrezz Sportive e verde pubblico	109,00	358,58	394,53	MODULO = 100 l/sec
Uso idroelettrico	109,00	14,67	16,13	Kw
Uso igienico e assimilati e altri usi non previsti	109,00	1075,75	1183,32	MODULO = 100 l/sec
<b>Attraversamenti aerei senza infissioni di pali</b>	<b>193,00</b>			
Fino a 400 V		7,00		
Oltre 400 fino 30.000 V		101,00		
Oltre 30.000 fino 150.000		132,00		
Oltre 150.000 fino a 250.000		203,00		
Oltre 250.000		304,00		
<b>Altri attraversamenti aerei</b>	<b>193,00</b>			
Fino a ml. 5		6,70		
Oltre ml.5 fino a ml. 15		3,35		
Oltre ml 15 fino a ml. 100		1,29		
Oltre 100 fino a ml. 200		0,64		
Oltre ml.200 fino a ml. 500		0,32		
Oltre ml 500		0,13		
<b>ATTRAVERSAMENTI AEREI CON INFISSIONE PALI SU AREE DEMANIO IDRICO Al canone calcolato per l'attraversamento si aggiunge:</b>	<b>193,00</b>			
Per ogni palo in legno		7,00		
Per ogni palo tipo SCAC (cemento)		17,00		
<i>Per traliccio in ferro</i>				
Oltre 30000 fino 50000		20,00		
Oltre 50001 fino 250000		30,00		
Oltre 250001		40,00		
<b>ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI</b>	<b>193,00</b>			
Fino a ml. 5		6,70		
Oltre ml.5 fino a ml. 15		3,35		
Oltre ml 15 fino a ml. 100		1,29		
Oltre 100 fino a ml. 200		0,64		
Oltre ml.200 fino a ml. 500		0,32		
Oltre ml 500		0,13		
<b>ACCESSI PONTICELLI E TOMBATURE ESISTENTI</b>				
Residenziale fino ml 4 di fronte	193,00			
Oltre ml 4 di fronte	193,00	0,77/mq		calcolata come superficie tombata
Attività produttive fino ml 6 di fronte	193,00			
Oltre ml 6 di fronte	193,00	1,54/mq		calcolata come superficie tombata
Agricolo fino ml 6 di fronte	193,00			
Oltre ml 6 di fronte	193,00	0,31/mq		calcolata come superficie tombata
Pubblica utilità	193,00			
Ponti viadotti pubblica utilità	193,00			
<b>TAGLI IN GENERE ( mq) Consorzio solo minimo</b>	<b>193,00</b>			
Tagli di canne <b>Consorzio</b>		0,00		
Tagli di erba <b>Consorzio</b>		0,00		
Tagli di alberi alto fusto				stima sulla base del valore dell'essenza arborea
<b>SCARICHI DI ACQUA</b>	<b>193,00</b>			
<b>TERRENI AD USO AGRICOLO (mq)</b>	<b>193,00</b>			
Superfici scoperte <b>Consorzio</b>		0,00		
Superfici coperte con strutture precarie ed amovibili		0,19		
superfici coperte con strutture fisse		2,38		
<b>TERRENI AD USO INDUSTRIALE (mq)</b>	<b>193,00</b>			
Superfici scoperte <b>Consorzio</b>		0,87		
Superfici coperte con strutture precarie ed amovibili		5,94		
superfici coperte con strutture fisse		11,90		
<b>TERRENI AD USO CAMPEGGIO (mq)</b>	<b>193,00</b>			
Superfici scoperte		1,19		
Superfici coperte con strutture precarie ed amovibili		4,76		
superfici coperte con strutture fisse		9,52		
<b>TERRENI AD USO RICREATIVO CON FINALITA' DI LUCRO (mq)</b>	<b>193,00</b>			
Superfici scoperte		1,19		
Superfici coperte con strutture precarie ed amovibili		2,38		
superfici coperte con strutture fisse		5,94		
<b>TERRENI AD USO RICREATIVO SENZA FINALITA' DI LUCRO (mq)</b>	<b>193,00</b>			
Superfici scoperte <b>Consorzio</b>		0,18		
Superfici coperte con strutture precarie ed amovibili		2,38		
superfici coperte con strutture fisse		4,76		
<b>TERRENI E/O SPECCHI ACQUEI AD USO RICREATIVO SENZA FINALITA' DI LUCRO ASS. DIOLETTANTI PESCA SPORTIVA</b>	<b>193,00</b>			
Fronte gara		0,54		
<b>TERRENI AD USO NAUTICO</b>	<b>193,00</b>			
<b>Posto barca ( minimo 10 mq )</b>	<b>78,60</b>	<b>7,86</b>		al mq eccedente il minimo
	<b>193,00</b>			
Superfici scoperta per attività nautiche complementari <b>Consorzio</b>		1,11		
Superfici coperte con strutture amovibili		4,90		
Superficie coperta con edifici e strutture fisse		12,25		
Specchio d'acqua per retoni		4,35		Minimo 9 mq. 39,15